

**AREA CENTRALE REGIONALE D'ACQUISTO**

Dirigente Responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010/5488561  
e-mail: luigi.moreno.costa@regione.liguria.it  
Funzionario Referente: Dott. Pietro Levaggi tel. 010/5488548  
e-mail: pietro.levaggi@regione.liguria.it

Genova, data del protocollo

**Oggetto:** gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata "SinTel" per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie per un periodo di 120 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi) - Lotti n. 6 Numero gara 7242174

**Risposte ai quesiti pervenuti fino al 19/03/2019**

In risposta ai sottoelencati quesiti formulati in relazione alla gara in oggetto, si comunica quanto segue:

.....  
***Chiarimenti n. 1 al 29/01/2019 – prot.gen.n. 2071/19 – domande dalla n.1 alla n.6***

***Chiarimenti n. 2 al 10/02/2019 – prot.gen. 3535/19 – domande dalla n. 7 alla n.19***

***Chiarimenti n. 3 al 18/02/2019 – prot.gen.4397/19 - domande dalla n. 20 alla n. 36***

**DOMANDA 1:**

In riferimento alla procedura in appalto si segnala difficoltà al download del file ZIP relativo alla documentazione di gara.  
Provando da più accessi, anche con connessione par a 20Mb, il download risulta sempre molto lento ed impraticabile a causa della dimensione del file da scaricare (circa 8 Gb). Si chiede di verificare il corretto funzionamento del download e di fornirci riscontro

**RISPOSTA 1**

Si comunica che, nonostante l'elevata dimensione del file .zip da scaricare, ad oggi risultano numerosi download avvenuti con successo. Si consiglia, se persiste la problematica, dapprima di provare ad effettuare il download di prima mattina o tardo pomeriggio, ed in caso di ulteriore insuccesso di scrivere nuovamente un chiarimento secondo le modalità prescritte in lex specialis.

**DOMANDA 2**

Per quanto riguarda il requisito richiesto al punto 7.3.4. del disciplinare di gara (ISO 14001) lo stesso deve sussistere in capo ad ogni concorrente o, in caso di ati come indicato a pag. 20 punto 7.4., in capo a ciascun

componente del raggruppamento.  
In caso di carenza di tale requisito si richiede conferma che sia possibile utilizzare lo strumento dell'avvalimento e, in questo caso, se la Società ausiliaria può essere un membro dell'ATI stessa o deve essere esterna.

## **RISPOSTA 2**

Ciò che viene richiesto non si configura come una domanda di chiarimento in ordine alla disciplina di gara, dato che quest'ultima, sul punto, non fornisce alcuna specifica indicazione.

Pertanto la questione deve essere affrontata e risolta alla luce della generale disciplina di legge e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

## **DOMANDA 3**

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione se la seguente interpretazione del disciplinare è corretta.

Nel comma 2 pag. 17 si afferma che il succitato requisito si intende soddisfatto se l'offerente ha eseguito nel triennio di riferimento uno o più contratti di tipo "Energia" / "Energia+" che comprende tutti i servizi individuati con le lettere a), b), c), d), e) ed il cui importo sia almeno pari alla somma degli addendi previsti per ciascun lotto nella tabella di pagina 17.

In base a quanto sopra si riporta a titolo di esempio il seguente caso.

La società xyz ha un contratto di tipo energia con una P.A. che include tutti i servizi indicati con le lettere a), b), c), d), e). Il valore del contratto è pari a

Anno 2016 17.600.000 €  
Anno 2017 10.900.000 €  
Anno 2018 14.400.000 €  
TOTALE 42.900.000 €

E' corretto affermare che la società xyz possiede il requisito succitato per la partecipazione al Lotto 5 (valore 29.700.00 €) e quindi per la comprova è sufficiente la presentazione del contratto?

## **RISPOSTA 3**

Si conferma. Quanto prospettato è corretto. Il contratto deve essere stato regolarmente eseguito.

## **DOMANDA 4**

Non riusciamo a trovare l'Appendice 1, indicato a pag.24 (Articolo 11-Sopralluogo) del Disciplinare di gara; manca inoltre il nome dei referenti e l'indirizzo pec da contattare per fissare i sopralluoghi.

#### RISPOSTA 4

Tutta la documentazione di gara è liberamente scaricabile al link indicato nell'avviso denominato "Comunicazione reperimento doc di gara".

#### DOMANDA 5

In riferimento al requisito di "capacità Tecnica e Professionale" di cui al par. 7.3 del Disciplinare di gara rappresenta quanto segue.

1. Si chiede di confermare che quanto indicato al punto 2) del predetto Paragrafo, ovvero: "il requisito in esame può essere soddisfatto, per ciascun lotto, anche tramite contratti energia o energia plus o analoghi, purché comprendano al proprio interno la totalità delle componenti indicate alle lett. a), b), c), d) e) e siano di complessivo importo almeno pari alla somma degli addendi previsti per ciascuna colonna" può essere comprovato mediante uno o più contratti il cui valore totale sia pari o superiore al valore complessivo delle componenti indicate alle lett. a), b), c), d) e) della Tabella riportata a pagina 17.

Pertanto rispetto ai valori riportati nella tabella di cui sopra non sarà necessario dimostrare di aver realizzato gli importi riferiti alle singole componenti ma sarà sufficiente raggiungere il valore totale.

A titolo esemplificativo per la partecipazione al lotto 1 un contratto di servizio energia con i seguenti valori è atto a soddisfare il requisito di cui sopra:

a) Manutenzione impianti, termici e di condizionamento	b) Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica	c) Manutenzione impianti elettrici	d) Fornitura di energia elettrica	e) Fornitura di gas naturale	TOTALE COMPLESSIVO
7.000.000	5.000.000	500.000	10.300.000	4.500.000	27.300.000

2. Considerato il limite di aggiudicazione di massimo 3 LOTTI, si chiede conferma che il concorrente che partecipa a tutti i lotti di gara deve essere in possesso - al fine di aggiudicarsi i 3 lotti di maggior valore - dei requisiti richiesti per i lotti 1,5,6.

#### RISPOSTA 5

1. Con riferimento al primo punto si richiama la risposta al quesito n. 3. Si precisa inoltre che l'esempio riportato è corretto.
2. Per quanto riguarda il secondo punto l'esempio proposto è corretto ai fini dell'aggiudicazione.

## DOMANDA 6

In riferimento all'Art. 11 Sopralluogo del Disciplinare di gara laddove si legge: "Il sopralluogo sulle strutture con funzione ospedaliera, come definite dall'Allegato 1, è obbligatorio. omississ... - si chiede di confermare che le strutture da visitare obbligatoriamente sono quelle riportate nell'allegato denominato GMA-SSL - ALL1 – STRUTTURE e precisamente le seguenti 25 su 175:

LOTTO	SSL	ATTIVITA'	TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	CITTA'	INDIRIZZO
	1 ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	OSPEDALE SAINT CHARLES	BORDIGHERA	Via Aurelia, 122 Bordighera
	1 ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	GIOVANNI BOREA	SANREMO	Via Giovanni Borea 56 Sanremo
	1 ASL1	SANITARIA	OSPEDALE	CIVILE	IMPERIA	Via Sant'Agata 57, 18100 Imperia
	1 ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	S. Maria Misericordia	ALBENGA	Viale Martiri della Foce, Albenga
	1 ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	S. Corona	PIETRA LIGURE	Via XXV Aprile 38, Pietra Ligure
	1 ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	San Giuseppe	CAIRO MONTENOTTE	Via Martiri della Libertà 30, Cairo Montenotte
	1 ASL2	SANITARIA	OSPEDALE	San Paolo	SAVONA	Via Genova 30, Savona
	2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	La Colletta	ARENZANO	Via del Giappone 5, Arenzano
	2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	A. Micone	GENOVA	Via Oliva 22, Sestri Ponente
	2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Celestia	GENOVA	Via Pierino Negrotto Cambiaso 62, Genova Rivarolo
	2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Gallino	GENOVA	Via Ospedale Gallino 5, Genova Pontedecimo
	2 ASL3	SANITARIA	OSPEDALE	Villa Scassi	GENOVA	Corso Onofrio Scassi, 1 Genova
	6 ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Nuovo Rapallo	RAPALLO	Vai San Pietro di Novella 8, Rapallo
	6 ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale di Chiavari	CHIAVARI	Via Gio Batta Ghio 6, Chiavari
	6 ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Lavagna	LAVAGNA	Via Don G. B. Bobbio, Lavagna
	6 ASL4	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Sestri Levante	SESTRI LEVANTE	Via Arnaldo Terzi 43A, Sestri Levante
	6 ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Nuovo Ospedale Felettino	LA SPEZIA	Vai Del Forno Loc. Felettino
	6 ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale S. Andrea	LA SPEZIA	Via Vittorio Veneto 197
	6 ASL5	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale S. Bartolomeo	SARZANA	Via Cisa Sud 6, Sarzana
	3 EOOG	SANITARIA	OSPEDALE	E.O. Galliera	GENOVA	Mura delle Cappuccine 14, Genova
	4 IGG	SANITARIA	OSPEDALE	IRCCS Giannina Gaslini	GENOVA	Via Gerolamo Gaslini 5, Genova
	2 OEI	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Evangelico - Presidio Voltri	GENOVA	Via Morselli 44, Genova
	2 OEI	SANITARIA	OSPEDALE	Ospedale Evangelico - Presidio Castelletto	GENOVA	Salita Superiore San Rocchino 1A, Genova
	5 SM	SANITARIA	OSPEDALE	Policlinico San Martino. Ospedale San Martino	GENOVA	Largo Rosanna Benzi 10, Genova
	5 SM	SANITARIA	OSPEDALE	Policlinico San Martino. IST	GENOVA	Largo Rosanna Benzi 10, Genova

Stante quanto sopra si chiede, altresì di confermare che le visite presso le strutture rimanenti sono da considerarsi facoltative.

## RISPOSTA 6

La lettura proposta è corretta. Si ricorda che allo stato dei fatti l'ospedale Felettino non è ancora stato realizzato e pertanto non è possibile, né dovuto, il sopralluogo.

## DOMANDA 7

Considerato che l'indicazione presente nel Disciplinare di Gara (art. 11 – Sopralluogo) riferisce alle sole "strutture con funzione ospedaliera" (allegato 1) le limitazioni di giorno e orario di cui all'appendice 1 "Calendario per i sopralluoghi. GMA-SSL-2018. Gara in 6 lotti", si chiede conferma che per le strutture di carattere non ospedaliero sia possibile effettuare i sopralluoghi liberamente, anche in giornate diversi da quelle indicate nell'appendice 1, previa naturalmente richiesta di appuntamento secondo modalità e tempistiche previste dalla documentazione di gara"

## RISPOSTA 7

I sopralluoghi ai presidi della tipologia "STRUTTURA MINORE", hanno carattere facoltativo in considerazione della relativa semplicità impiantistica. Eventuali sopralluoghi che si desidera effettuare devono essere

concordati con le modalità definite dall'appendice 1, ferme restando le disponibilità delle SSL, che daranno priorità affinché tutti gli operatori economici abbiano modo di prendere visione delle strutture ospedaliere. Le giornate indicate nell'appendice 1 hanno valore indicativo e le SSL, nel limite delle loro possibilità compatibilmente con il servizio ordinario, potranno assegnare ulteriori o diverse disponibilità.

#### **DOMANDA 8**

In relazione alle modalità di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art.7.3.1 del Disciplinare di gara (pag. 17), siamo a chiedere conferma che nel caso in cui si optasse per la modalità di cui al punto 2 (ovvero ricorrendo a contratti energia o energia plus o analoghi e comunque omnicomprensivi delle 5 voci di attività di cui alla tabella ivi riportata), ai fini di soddisfare la partecipazione a più lotti sia sufficiente e corretto sommare l'importo complessivo di ciascun contratto portato a referenza, raggiungendo il quorum complessivo per ciascun lotto partecipato (a sua volta derivante dalla sommatoria degli addendi di ciascuna colonna).

#### **RISPOSTA 8**

Si conferma.

#### **DOMANDA 9**

Si chiede altresì conferma che nel caso in cui, ricorrendo alla modalità di cui al punto 2, difettasse una parte di importo complessivo (sommatoria dei lotti in gara), si possa comunque ricorrere alla dimostrazione, tramite la modalità di cui al punto 1, delle singole 5 voci di attività di cui in tabella fornendo pertanto fatturato analogo per ciascuna singola attività da soddisfare.

#### **RISPOSTA 9**

Si conferma.

#### **DOMANDA 10**

Relativamente agli ammodernamenti obbligatori si chiede conferma che sia possibile proporre all'interno del progetto delle soluzioni migliorative che comportino un obiettivo beneficio in termini di sicurezza, affidabilità, contenimento delle emissioni, riduzione dei consumi energetici ed in generale che producano un vantaggio per le Aziende Sanitarie, senza stravolgere la finalità ultima a cui mirano le opere obbligatorie.

#### **RISPOSTA 10**

Si conferma, limitatamente alle migliorie. Non sono invece ammesse varianti in offerta, rispetto agli ammodernamenti obbligatori.

#### **DOMANDA 11**

Nell'ipotesi che sia possibile inserire delle migliorie nelle opere obbligatorie, si chiede conferma che esse possano essere descritte all'interno del documento "Progettazione preliminare in sede di offerta, per gli interventi di ammodernamento obbligatori", richiesto al punto 13.2.2.6 del Disciplinare di gara.

#### **RISPOSTA 11**

Si conferma che è possibile, come da art. 13.2.2.6 del DG. La definizione di detta progettazione preliminare ha comunque carattere facoltativo.

#### **DOMANDA 12**

Nell'ipotesi che sia possibile inserire delle migliorie nelle opere obbligatorie si chiede conferma che gli aspetti relativi al contenimento dei consumi energetici possano essere descritti e considerati all'interno del documento "Risparmio energetico, dovuto ad interventi offerti in aggiunta a quelli obbligatori (ammodernamenti facoltativi)", richiesto al punto 13.2.2.4 del Disciplinare di gara.

#### **RISPOSTA 12**

No. Si tratta di aspetti valutativi diversi.

L'eventuale progettazione offerta per gli interventi obbligatori è valutata alla luce delle indicazioni sub 13.2.2.6 del disciplinare.

Gli eventuali interventi offerti in aggiunta a quelli obbligatori (quindi diversi) sono valutati alla luce delle indicazioni sub 13.2.2.4 del disciplinare.

#### **DOMANDA 13**

Si chiede conferma che un raggruppamento temporaneo costituendo dalle società A,B,C,D,E che partecipa a tutti e sei i Lotti nella medesima composizione, possa coprire il requisito di cui all'art. 7.3.1 n. 2 con la società B che funge da ausiliaria alla società A mandataria, fermo restando il soddisfacimento dei restanti requisiti in caso di RTI?

#### **RISPOSTA 13**

Si conferma, fermi restando i vincoli di possesso dei requisiti posti dalla legge per i raggruppamenti e quelli indicati nel disciplinare di gara ed in particolare, per il caso sottoposto, all'art. 7.4.

#### **DOMANDA 14**

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

la realizzazione di un impianto di cogenerazione in parallelo ed in supporto di una centrale termica funzionante con combustibile tradizionale presso siti industriali è da intendersi come intervento di riqualificazione energetica?

#### **RISPOSTA 14**

Il valore dell'impianto di cogenerazione può essere considerato come facente parte della categoria "b) Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica", di cui alla tabella inserita nell'art. 7.3.1 del DG.

#### **DOMANDA 15**

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Nel caso di realizzazione di un impianto di riqualificazione energetica che costituisce parte di un contratto EPC (Energy Performance Contract) che include la progettazione, realizzazione, conduzione, manutenzione e fornitura di vettori energetici, è possibile certificare l'importo dell'impianto realizzato mediante il valore dell'investimento indicato nel contratto, ad esempio nel piano di ammortamento?

#### **RISPOSTA 15**

Si conferma.

#### **DOMANDA 16**

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Nel caso una società abbia sottoscritto con una P.A. un contratto Energia/Energia+ (che include tutti gli oggetti di fornitura indicati con le lettere a), b), c), d), e) del paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara) come mandataria/mandante di un RTI, è possibile certificare il valore del contratto di competenza mediante le fatture emesse da detta società verso la P.A. in questione e da essa certificate?

#### **RISPOSTA 16**

In gara è sufficiente l'autodichiarazione. Nel caso di verifica, sarà richiesto il certificato di regolare esecuzione rilasciato all'ati nel suo complesso (salvo motivata impossibilità di ottenerlo). Se tale certificato indicherà la quota di esecuzione dell'interessata, entro l'ati, ciò sarà sufficiente. In caso contrario, potrà farsi riferimento alle fatture, purché vi sia evidenza documentale del fatto che le componenti dell'ati hanno fatturato separatamente, ciascuna per la propria quota, o che vi siano fatture unitarie della mandataria (o altra documentazione ufficiale) indicanti le specifiche quote di pertinenza.

#### **DOMANDA 17**

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-finanziaria ed in particolare al requisito di esecuzione di servizi/forniture analoghi (paragrafo 7.3.1 del disciplinare di gara), si richiede a codesta Amministrazione:

Una società è in possesso del requisito 7.3.1 del disciplinare di gara relativo ad uno o più lotti mediante contratti Energia/Energia+ che includono tutti gli oggetti di fornitura indicati con le lettere a), b), c), d), e). Per aumentare le possibilità di aggiudicazione tale società intende presentarsi in RTI in qualità di mandataria.

1. È corretto affermare che il possesso del requisito ottenuto per uno o più lotti mediante contratti Energia/Energia+ equivale al possesso dei requisiti dei singoli oggetti di fornitura indicati nella tabella del punto 7.3.1.2 del disciplinare di gara relativi ai medesimi lotti dei quali si possiedono i requisiti tramite contratti Energia.

In caso di risposta positiva si chiede conferma che:

2. tale equivalenza sia sufficiente ad assolvere il requisito di prevalenza richiesto alla mandataria al punto 7.4 comma 7).
3. I requisiti puntuali delle mandanti per i singoli oggetti di fornitura, si possano sommare ai requisiti previsti nella tabella del punto 7.3.1.2 del disciplinare di gara nei lotti nei quali la mandataria possiede il requisito ottenuto tramite contratto Energia/Energia+.
4. La mandataria può sommare i requisiti ottenuti da contratti diversi dai contratti Energia/Energia+, in base ai quali possiede già il requisito per essere aggiudicataria di un lotto. Esempio: la mandataria della RTI possiede il requisito per essere aggiudicataria del LOTTO 1, in base a contratti Energia/Energia+, per il quale il requisito per l'oggetto di fornitura "Manutenzione Impianti Elettrici" è pari a 1.800.000 euro. Inoltre la stessa mandataria possiede un ulteriore fatturato specifico per "Manutenzione Impianti Elettrici" di € 1.000.000 ottenuto su altri contratti non di tipo Energia. Infine una mandante possiede un ulteriore fatturato specifico per "Manutenzione Impianti Elettrici" di € 2.000.000, acquisito da contratti diversi da contratti Energia/Energia+. È corretto affermare che la RTI possiede il requisito per l'oggetto di fornitura "Manutenzione impianti elettrici" pari a €  $1.800.000 + € 1.000.000 + € 2.000.000 = € 4.800.000$ ?

In caso di risposta negativa si chiede come si possano sommare al requisito ottenuto dalla mandataria tramite contratti Energia/Energia+, i requisiti della mandataria/mandanti ottenuti mediante contratti non di tipo Energia/Energia+.

#### **RISPOSTA 17**

Con riferimento al punto 1 si conferma.

Con riferimento al punto 2, la prevalenza ha significato matematico. La mandataria deve poter apportare requisiti in misura percentualmente superiore a quella delle mandanti, indipendentemente dall'entità totale



dei requisiti dell'una e delle altre. È dunque sufficiente che la mandataria possa coprire la maggioranza relativa del requisito (sul piano quantitativo) anche se, in ipotesi, una o più mandanti lo possiedono in misura maggiore, in assoluto, rispetto alla mandataria.

Resta fermo, per il caso sottoposto, ogni ulteriore vincolo di cui all'art. 7.4 c.7 del DG.

Con riferimento al punto 3 si conferma, fermo restando, per il caso sottoposto, ogni ulteriore vincolo di cui all'art. 7.4 c.7 del DG.

Con riferimento al punto 4, l'esempio riportato è corretto.

**ATTENZIONE: la risposta al quesito 17 è stata maggiormente precisata con la risposta al quesito 29.**

#### **DOMANDA 18**

Con la presente si chiede conferma che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'Art. 7.3.1 del Disciplinare di gara possa essere fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice, così come da prassi consolidata da Consip SpA, anche con dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la sottoscrizione avverrà con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione sarà accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

#### **RISPOSTA 18**

La modalità citata non corrisponde alle previsioni dell'art. 7.3.1. del Disciplinare, alle quali i concorrenti dovranno attenersi. Resta salva la valutazione di eventuali ipotesi di comprovata ed incolpevole impossibilità.

#### **DOMANDA 19**

In riferimento al punto 7.5 del disciplinare di gara "Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili". I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: i requisiti di cui ai punti 7.3.2. tecnici o organismi tecnici, devono essere posseduti: a) dai consorzi di cui all'art. 45, 2 lett. b) del codice.

Si chiede conferma che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione di lavoro e consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del Codice), il requisito deve essere posseduto in capo al consorzio oppure in alternativa da una delle cooperative indicate quali esecutrici.

## RISPOSTA 19

Sul punto il disciplinare ha inteso conformarsi al bando-tipo ANAC relativo ai servizi. Questo prevede che il requisito in questione debba essere posseduto dal consorzio (per i consorzi ex art 45.2, lett. b), del codice) e non contempla la possibilità che sia posseduto dai consorziati (dei quali sono computabili solo i mezzi d'opera e l'organico medio), mentre una siffatta possibilità è ammessa per i consorzi ex art. 45.2, lett. c)).

Dunque il requisito deve sussistere in capo al consorzio, nel caso dei consorzi ex art. 45.2, lett. b).

Si ricorda, tuttavia, che riguardo al requisito in questione (di cui al punto 7.3.2 del disciplinare), sempre in conformità al bando-tipo ANAC, è previsto che il concorrente debba disporre dei tecnici od organismi tecnici "che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico". Sicché ciò che conta non è l'appartenenza in organico, ma la disponibilità (in senso giuridico, e come tale comprovabile), per il caso di aggiudicazione.

## DOMANDA 20

All'interno del documento Appendice 3: Modelli per la presentazione dell'offerta il Modello 7 – Progettazione preliminare, relativo all'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara, fa riferimento ai "...progetti preliminari per investimenti obbligatori...". Si chiede dunque conferma che per ciascun ammodernamento obbligatorio si debba redigere una specifica relazione, conforme alle indicazioni riportate nell'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara. Per maggior chiarezza, si chiede di confermare che, in presenza di N ammodernamenti obbligatori per il Lotto X, si debbano redigere N relazioni.

## RISPOSTA 20

La prospettazione è corretta nel caso in cui i concorrenti intendano esercitare la facoltà di predisporre il progetto preliminare degli investimenti obbligatori. La mancata predisposizione non rappresenta causa escludente, ma non consentirà di concorrere per il punteggio previsto (3 punti).

## DOMANDA 21

Si chiede di confermare che per ciascun ammodernamento facoltativo si debba redigere una specifica relazione, conforme alle indicazioni riportate nell'art. 13.2.2.4 del Disciplinare di Gara. Per maggior chiarezza, si chiede di confermare che, in presenza di N ammodernamenti facoltativi per il Lotto X, si debbano redigere N relazioni.

## RISPOSTA 21

Si conferma. Fermo restando che per talune tipologie di interventi le relazioni possono limitarsi alla semplice compilazione del modello proposto. Si tratta dei casi in cui i modelli non contengono l'indicazione "Redazione a carico dell'offerente".

## DOMANDA 22

Per alcune strutture non è al momento possibile assicurare che esse siano comprese all'interno del perimetro contrattuale fin dalla sua sottoscrizione. In particolare si fa riferimento alle strutture dei presidi ospedalieri Ospedale S. Charles di Bordighera, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga, Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte, Palasalute di Imperia, Palasalute Baragallo, Bordighera – EX Palazzina Uffici, Bordighera – Nuovo Corpo Fabbrica. Si chiede di confermare che per gli edifici sopra elencati non debbano essere proposti ammodernamenti facoltativi.

#### **RISPOSTA 22**

Si conferma.

#### **DOMANDA 23**

Per quanto riguarda gli interventi di ammodernamento facoltativi, qualora si propongano sostituzioni di generatori di vapore esistenti, si domanda se i risparmi generati debbano essere calcolati come descritto nel paragrafo 3.1.1 dell'Appendice 2 al CSA, relativo agli ammodernamenti degli impianti di conversione energetica diversi da cogeneratori e trigeneratori, oppure si debbano determinare come previsto dal comma 2 del paragrafo 3.4 "Definizione di RE nel caso di ammodernamenti che introducono soluzioni impiantistiche meno energivore", dell'Appendice 2 al CSA. Nel caso la risposta al quesito preveda l'applicazione del paragrafo 3.1.1 dell'Appendice 2 al CSA si chiede di esplicitare i valori medi stagionali di rendimento ( $\eta$ ) e il numero di ore equivalenti annue di produzione (OEA) da considerare per le formule di calcolo.

#### **RISPOSTA 23**

La fattispecie descritta, se proposta, dovrà essere trattata come un ammodernamento che introduce soluzioni impiantistiche meno energivore sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3.4 c.2 dell'appendice 2 al DG.

#### **DOMANDA 24**

Si chiede di confermare che le descrizioni degli ammodernamenti facoltativi, costituite da relazioni di 10 fogli A4, come descritto nel paragrafo 13.2.2.4 del Disciplinare di Gara allegato al CSA, debbano essere allegati ai modelli 5.1 e, a seconda dei casi, ai modelli 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, contenuti nell'Appendice 3 al CSA.

#### **RISPOSTA 24**

Si conferma. Fermo restando che per talune tipologie di interventi le relazioni possono limitarsi alla semplice compilazione del modello proposto. Si tratta dei casi in cui i modelli non contengono l'indicazione "Redazione a carico dell'offerente".

#### **DOMANDA 25**

Si chiede di confermare che i progetti preliminari per investimenti obbligatori, costituiti da relazioni di 30 pagine più 10 pagine A4 di allegati come descritto nel paragrafo 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara allegato al CSA, debbano essere allegati ai modello 7, contenuto nell'Appendice 3 al CSA, debitamente compilato.

#### **RISPOSTA 25**

Si conferma.

#### **DOMANDA 26**

Con riferimento alla procedura in oggetto ed, in particolare, all'art. 7.1 Requisiti di idoneità del Disciplinare di gara, punto 4, "SOA per categorie OG1, OS28 e OS30, ovvero OG11, per importi corrispondenti al valore degli interventi di ammodernamento degli impianti termici e di condizionamento, nonché elettrici, previsti a carico dell'aggiudicatario", si chiede conferma che i concorrenti dovranno essere in possesso di certificazione SOA per le classi corrispondenti al singolo Lotto e non in sommatoria qualora partecipino a tutti i lotti.

#### **RISPOSTA 26**

Per la partecipazione è sufficiente disporre delle SOA per le classi corrispondenti al singolo lotto. Varrà a che a questo proposito la disciplina inerente al rapporto fra requisiti e lotti aggiudicabili, contenuta nel par. 3, punto 7, del disciplinare di gara. Rimane inoltre impregiudicata la facoltà, di cui all'art. 7.1, sub 5, del disciplinare di gara, di partecipare in assenza di qualificazione SOA, purché in tal caso il concorrente si riservi validamente di subappaltare i lavori, in conformità alla disciplina del subappalto contenuta nella legge e nel disciplinare.

#### **DOMANDA 27**

Con la presente si chiede se, ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 7.3 del disciplinare di gara, con specifico riferimento al sottopunto 7.3.1 capoverso 2, possa essere considerato "contratto analogo" un servizio energia ed efficientamento energetico che preveda la fornitura, installazione, conduzione e manutenzione di una centrale di trigenerazione, che include, oltre all'acquisto di gas naturale da parte del gestore del contratto e l'erogazione di energia termica ed elettrica al committente, anche la manutenzione e conduzione dell'impianto.

#### **RISPOSTA 27**

La lettura del quesito, che lascia margine un margine di interpretazione, porta a ritenere che il contratto citato non comprenda la fornitura di energia elettrica, come richiesta nell'appalto oggetto della presente procedura, bensì la sola erogazione dell'energia autoprodotta. In tal senso, pertanto, il contratto proposto non è sufficiente alla comprova dei requisiti di cui all'art. 7.3.1 c.2 del DG.

#### **DOMANDA 28**

Con riferimento al paragrafo 13.2.2.6 "Offerta tecnica - Criterio di valutazione n.6 - Documentazione da predisporre ed indicazioni per l'OE" del Disciplinare di Gara si chiede di confermare che la progettazione preliminare, per gli interventi di ammodernamento obbligatori, debba essere contenuta per ciascun Lotto, indipendentemente dal numero di interventi obbligatori richiesti per il medesimo Lotto, in massimo 30 fogli solo fronte in formato A4, oltre ad allegati fino a 10 fogli A4 con contenuti grafici.

#### **RISPOSTA 28**

L'interpretazione proposta non è corretta. Il limite massimo di pagine è da intendere per singola progettazione, facoltativamente resa disponibile in sede di offerta.

#### **DOMANDA 29**

La scrivente possiede 2 contratti, che per comodità chiamiamo A e B, all'interno dei quali vengono svolte tutte le attività indicate alle lettere a), b), c), d), e) della tabella riportata all'interno dell'Articolo 7.3.1 del Disciplinare di Gara "Requisiti di capacità tecnica e professionale", "Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi", "Oggetto della Fornitura/Servizio analogo".

La scrivente possiede inoltre 2 contratti, che chiamiamo C e D, all'interno dei quali vengono svolte le attività indicate alle lettere a), c), d), della tabella di cui all'Articolo 7.3.1 del Disciplinare.

Con riferimento all'esempio sopra riportato, relativamente alle modalità di soddisfacimento del requisito di cui all'Articolo 7.3.1 del Disciplinare, la Scrivente chiede sia chiarita quale sarà la modalità di calcolo utilizzata da codesta Spett.le Stazione Appaltante per definire gli importi totali relativi alle singole componenti, ai fini dell'aggiudicazione di ciascun lotto.

#### **RISPOSTA 29**

Nell'ambito dell'art. 7.3.1. sono previste modalità fra loro alternative di raggiungimento del requisito.

Nel caso sub 1, indipendentemente dalla natura dei contratti e dalla quantità dei contratti portati a referenza, devono essere raggiunti gli importi complessivi indicati in tabella per ciascuna componente del servizio/di fornitura.

Nel caso sub 2, eventuali contratti energia o energia plus, possono essere adottati purché abbiano al proprio interno ciascuna delle indicate componenti ed in questo caso è sufficiente guardare al valore complessivo dei contratti energia o energia plus, indipendentemente dalle quote-parte relative alle componenti. Questo è stato previsto per non pregiudicare eventuali operatori economici che abbiano referenze costituite da contratti energia o energia plus, nei quali non si possa distinguere il valore specifico di ciascuna delle componenti indicate nella tabella.

Ciò non esclude che, se i contratti energia o energia plus hanno al proprio interno una chiara e precisa individuabilità delle singole componenti, essi vengano fatti valere in relazione all'ipotesi sub 1, anziché a quella sub 2.

Le due modalità, sub 1 e 2, sono, come detto, fra loro alternative.

Quindi non è possibile sommare l'importo complessivo di un contratto energia o energia plus agli importi di diversi contratti che non siano tali ed abbiano ad oggetto distintamente una o più delle componenti richieste (ad esempio la manutenzione, ma non la fornitura).

Per contro, se il contratto energia o energia plus reca una distinta indicazione delle componenti comprese al proprio interno, è possibile sommare ciascuna di esse alle corrispondenti componenti di altri contratti, per soddisfare il requisito secondo la modalità di cui al punto 7.3.1, sub paragrafo 1 del disciplinare.

#### PRECISAZIONE RELATIVAMENTE AL QUESITO 17

Stante quanto sopra, e per maggiore chiarezza, si precisa la risposta al precedente quesito 17 deve essere lette coordinatamente al testo della presente risposta ed in particolare che:

- La risposta alla terza parte del precedente quesito 17, è stata formulata nell'ipotesi in cui il contratto energia plus citato consenta di individuare al proprio interno tutte le componenti previste dalla tabella al punto 7.3.1 c.2 del DG;
- la risposta alla quarta parte del precedente quesito 17, è stata formulata nell'ipotesi in cui il contratto energia plus citato consenta di individuare al proprio interno la componente "manutenzione impianti elettrici" per EUR 1.800.000 ipotizzati nell'esempio.

#### **DOMANDA 30**

Confermare che il riferimento al DM 36/2008 indicato all'art. 7.1.3 del disciplinare di gara è da considerare un refuso e che il DM di riferimento corretto è il DM 37/2008;

#### **RISPOSTA 30**

Si conferma.

#### **DOMANDA 31**

Confermare che un'azienda che abbia un contratto comprendente i servizi di cui alle lettere dalla a) alla e) dell'art. 7.3.1 del disciplinare con un valore pari al 15% del valore richiesto, ed in possesso di tutti gli altri requisiti necessari, possa partecipare alla gara in ATI quale mandante con una quota del 15%.

#### **RISPOSTA 31**

Tale prospettazione non è compatibile con le disposizioni di cui all'art. 7.4 c.7 del DG, che per le mandanti fissa la soglia minima del 20%. Pertanto la partecipazione non sarebbe ammissibile.

#### **DOMANDA 32**

Facciamo seguito alla precedente richiesta (*omissis*), relativa al punto 7.3.4 del disciplinare di gara (ISO 14001) (domanda 2), ed alla risposta (2) nella quale si precisa che la "disciplina di gara ... sul punto non fornisce alcuna specifica indicazione".

Poiché l'avvalimento del requisito della certificazione ISO 14000 è consentito dall'art. 89 Codice contratti, senza imporre necessariamente di avvalersi della capacità di altri partecipanti ad un medesimo raggruppamento, chiediamo conferma che la disciplina di gara non abbia invece imposto che l'ausiliaria esegua direttamente il servizio per il quale il certificato è richiesto, come espressamente disposto dall'art. 8.3 per i requisiti titoli di studio e/o professionali; dubbio che sorge dall'art. 7.4.9 il quale impone che i requisiti di certificazione "devono sussistere in capo a ciascun componente del raggruppamento, per l'attività che è destinato a svolgere in caso di esecuzione".

#### **RISPOSTA 32**

Si richiama la precedente risposta n. 2 citata; la questione prospettata deve essere risolta sulla base della vigente disciplina di legge.

Il punto 7.4.9 del disciplinare significa, ad esempio, che, se entro un'ATI, un operatore economico si candida a svolgere solo attività di fornitura, per la sua partecipazione all'ATI è necessario disponga delle certificazioni limitate a tale attività, senza che le certificazioni stesse debbano estendersi all'intero oggetto dell'appalto.

#### **DOMANDA 33**

In riferimento al punto 7.3.4. del disciplinare di gara riguardante il possesso del requisito richiesto (ISO 14001) si formula il seguente quesito:

La scrivente intende partecipare alla gara in oggetto come costituendo R.T.I. così composto:

- Soggetto A (in possesso di ISO 14001:2015)
- Soggetto B Consorzio Artigiano (non in possesso di ISO 14001:2015)

I 2 consorziati indicati dal Soggetto B come esecutori dei lavori sono entrambi in possesso di ISO 14001:2015. Si richiede pertanto a codesta Stazione Appaltante se in capo al soggetto B viene riconosciuto il possesso della certificazione ISO 14001:2015 in quanto il requisito viene soddisfatto dai 2 consorziati esecutori dei lavori.

#### **RISPOSTA 33**

La questione deve essere risolta in applicazione dell'espressa previsione dell'art. 7.3.5. del disciplinare, conforme alle previsioni del bando-tipo di ANAC.

#### **DOMANDA 34**

All'art 7.3.2 comma iii) del Disciplinare di Gara si afferma che "il concorrente deve avere la disponibilità di un soggetto idoneo ad assumere la veste di terzo responsabile". Premesso che il d.lgs. 192/05 e il dpr 74/13 definiscono il terzo responsabile come la persona fisica o giuridica in possesso di opportuni requisiti e che nei medesimi decreti viene richiesto per gli impianti con potenza superiore a 350 kW il possesso di "certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28";

Si chiede di confermare che il requisito richiesto all'art 7.3.2 comma iii) del Disciplinare di Gara possa essere soddisfatto mediante la produzione della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici e/o della certificazione SOA nelle categorie OG 11 e/o OS 28 e che pertanto il ruolo di t.r. sarà assunto dal concorrente quale persona giuridica in possesso delle predette certificazioni.

#### **RISPOSTA 34**

Quanto descritto è ammissibile per la comprova del requisito di cui all'art. 7.3.2.1.a.iii.

#### **DOMANDA 35**

Si chiede di confermare se il possesso della certificazione ISO 14001 può essere oggetto di avalimento.

#### **RISPOSTA 35**

Si faccia riferimento alla risposta fornita per il quesito n.2.

#### **DOMANDA 36**

Con la presente, si chiede di confermare che il requisito di cui al paragrafo 7.3.1 punto 1, relativamente agli importi della colonna b) "Realizzazione di interventi di riqualificazione energetica" possa essere soddisfatto con fatturato per "servizio tecnologico con miglioramento efficienza energetica per impianti elettrici, Speciali e di illuminazione" all'interno di contratti Multiservice.

#### **RISPOSTA 36**

La modalità citata è ammissibile ai fini della comprova del requisito.

#### **DOMANDA 37**



Si chiede di confermare che, ove siano previsti anche degli ammodernamenti obbligatori, le formule per la valutazione del risparmio energetico (RE) degli ammodernamenti facoltativi, descritte nell'Appendice 2 "Valutazione degli interventi di ammodernamento offerti", debbano così intendersi: La somma delle energie consumata prima dell'ammodernamento facoltativo sia determinata sulla base della situazione attuale tenuto anche conto delle modifiche apportate dagli interventi obbligatori.

Per chiarire meglio il concetto espresso si consideri il seguente esempio: in un sito ove sia presente una caldaia non a condensazione installata in data anteriore 1/1/2006 (rendimento medio stagionale 0,87 da tabella 3 dell'appendice 2 al CSA), è previsto l'intervento obbligatorio di installazione di una nuova caldaia non a condensazione (rendimento medio stagionale 0,91 da tabella 3 dell'appendice 2 al CSA); il concorrente che offra come ammodernamento facoltativo l'installazione di una caldaia a condensazione (rendimento medio stagionale 0,97 da tabella 3 dell'appendice 2 al CSA) dovrà considerare nel calcolo del risparmio che il consumo ex-ante all'intervento facoltativo sia quello della caldaia installata nell'intervento obbligatorio, ovvero 0,91.

#### **RISPOSTA 37**

L'interpretazione proposta non è corretta. Gli interventi di ammodernamento obbligatori sono stati definiti dalla committenza, ne sono state fornite le caratteristiche tecniche minime richieste e devono essere realizzati e compensati esclusivamente mediante la quota di investimento QI. Essi non possono essere a loro volta oggetto di ammodernamenti facoltativi in sede di offerta. Gli ammodernamenti facoltativi possono riguardare impianti non interessati da ammodernamenti obbligatori.

#### **DOMANDA 38**

Nell'art. 4 del Capitolato Speciale di gara si precisa che per la struttura EOOG e per le strutture ospedaliere delle quali il nuovo ospedale di Felettino sarà sostitutivo, sarà possibile garantire il servizio in aggiudicazione nella sua interezza per 5 anni, pertanto si chiede conferma che il periodo di ammortamento degli interventi facoltativi non potrà essere superiore verosimilmente a 4 anni, considerando circa 1 anno per la realizzazione degli stessi interventi. Inoltre si chiede di precisare se per i presidi ospedalieri Ospedale S. Charles di Bordighera, Ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga ed Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte è corretto non prevedere interventi di riqualificazione facoltativi in quanto la base d'asta annua definita per il presente appalto non tiene in considerazione dette strutture.

#### **RISPOSTA 38**

Le opzioni descritte ed i limiti temporali individuati hanno lo scopo di fornire agli operatori economici una descrizione degli scenari utili per definire la propria offerta. Allo stato non è possibile garantire, né escludere, una durata contrattuale diversa da quella descritta.

Si conferma che gli interventi di ammodernamento facoltativi dovranno interessare il solo perimetro contrattuale definito nei documenti di gara.

## DOMANDA 39

Nell'art. 15.3 del Disciplinare di gara si definisce OfE0 come *“il valore totale di partenza per la definizione delle offerte”*, che è definito in allegato 6 nel modo seguente:

LOTTO	OfE <sub>0</sub>
LOTTO 1	15.291.118,58 €
LOTTO 2	11.313.160,69 €
LOTTO 3	3.600.409,67 €
LOTTO 4	5.664.680,27 €
LOTTO 5	13.304.394,44 €
LOTTO 6	9.881.131,20 €

Nell'allegato 6 “BDA -Simulazione” si evince che il valore della BDA NON è comprensivo della quota QB derivante dai risparmi sulle forniture, infatti il valore annuo indicato nella BDA è inferiore rispetto a quello indicato nella tabella riportata a fianco, i cui valori corrispondono a OfE0.

Pertanto il valore OfE0 è stato calcolato considerando anche il valore QB ottenibile con una %\_bonus pari al 100% ed una percentuale di risparmio energetico sui consumi pari al 10%. Questo aspetto a nostro avviso è già un'anomalia, in quanto il valore di partenza *per la definizione delle offerte* dovrebbe corrispondere al valore di BDA.

Si fa presente, che per come è stato strutturato il calcolo della quota OfEi, se un concorrente nell'ottica di ottenere il massimo punteggio tecnico (ovvero investendo su interventi di risparmio energetico volti all'ottenimento del massimo valore di RE) intende offrire una percentuale di risparmio energetico sui consumi ben superiore al 10% e una %\_bonus che consente al concorrente di ripagarsi dell'investimento sostenuto, la OfEi può risultare superiore all'importo previsto sia per la BDA che per la OfE0. Si fa inoltre presente che la quota bonus conseguente dall'ottenimento di RE elevati e che serve al concorrente per ripagarsi dell'investimento sostenuto può anche determinare un aumento del valore di OfEi, fino ad arrivare, in caso di ribassi minimi sui prezzi di riferimento a BDA, al superamento del valore a BDA e al valore OfE0 con la conseguente esclusione dall'offerta dalla gara (OfEi > OfE0 è indicato come motivo di esclusione nell'art. 18 comma 11 del Disciplinare di gara).

Quindi, a nostro avviso, la modalità di calcolo dell'offerta economica è una seconda anomalia ed è contrapposizione con gli obiettivi dell'affidamento della gara (ovvero con la riduzione dei consumi energetici e degli impatti ambientali) in quanto va a penalizzare un concorrente che decide di investire su interventi di efficientamento (per l'ottenimento del massimo valore di RE sull'offerta tecnica).

Pertanto si chiede di rivedere la modalità di calcolo di  $OfE0$  e  $OfEi$ , magari andando a decurtare, ai valori dei consumi utilizzati per il calcolo di  $OfEFE,i$ ,  $OfEFG,i$  e  $OfEFC,i$ , i risparmi derivanti dagli interventi. Tale soluzione generalmente è utilizzata nei contratti EPC per garantire un equilibrio tra aumento della quota bonus e riduzione corrispondente della quota di fornitura e per garantire una corrispondenza tra valore dell'offerta e canone contabilizzato dalle SSL nel corso del contratto.

#### **RISPOSTA 39**

La base d'asta è comprensiva della QB, in quanto essa deve derivare da risparmi sulla fornitura di energia che è inclusa nella base d'asta.

In termini di energia complessivamente risparmiata, i risparmi energetici RE offerti verranno valutati in sede di offerta tecnica.

In sede di offerta economica, invece, verrà valutata la sola percentuale oggetto di offerta (%BONUS), applicata ad un valore di risparmio economico ipotetico minimale, non modificabile in sede di offerta ed uguale per tutti i concorrenti del lotto, con il solo scopo di tenere conto del vantaggio economico per la SSL derivante dalla condivisione del risparmio che gli operatori economici intendono proporre.

Non si ravvisano pertanto le anomalie indicate.

#### **DOMANDA 40**

I rendimenti indicati nella tabella 3 dell'appendice 2, che determinano il valore di RE e che determinano anche le penali da applicare in caso di non raggiungimento delle performance, sono da ritenersi valide in caso di utilizzo di acqua calda come fluido termovettore. Ma in alcuni ospedali, oggetto del servizio di fornitura, i fluidi termovettori sono vapore o acqua surriscaldata, pertanto i valori dell'efficienza media stagionale dell'impianto nella configurazione anteriore all'intervento, indicati nella tabella 3, non sono tecnicamente utilizzabili per tali casi.

Si chiede pertanto di integrare la tabella 3 con i rendimenti medi previsti in caso di vapore e acqua surriscaldata.

#### **RISPOSTA 40**

Nel caso di impianti esistenti i valori di rendimento proposti sono quelli minimi desunti dalla legge la quale non specifica distinzioni sul fluido vettore impiegato.

Nel caso di interventi facoltativi proposti dagli operatori economici essi si configureranno sulla base delle indicazioni di cui all'art. 3.4 c.2 dell'appendice 2 al DG.

#### **DOMANDA 41**

Nella formula di calcolo di RE, indicata nell'appendice 2 paragrafo 3.2, nel caso di ammodernamenti che introducono l'utilizzo di fonti rinnovabili non è previsto l'inserimento del valore di efficienza media stagionale sia ante che post intervento.

Si chiede di verificare se la formula sia corretta.

#### **RISPOSTA 41**

Trattandosi di introduzione di sistemi oggi non presenti il quesito non appare chiaro. La formula intende valutare l'energia fornita alle SSL con produzione da fonte rinnovabile. Per tale scopo la formula appare corretta.

#### **DOMANDA 42**

Nel disciplinare di gara è richiesta una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Si chiede se, dato che si può partecipare per tutti i lotti, ma che si può risultare aggiudicatari solo di tre lotti, nell'ipotesi di partecipazione a più di tre lotti, l'impegno per la cauzione definitiva può essere limitato ai tre lotti di importo più elevato.

#### **RISPOSTA 42**

Il disciplinare è stato adeguato, sul punto, in sede di rettifica.

#### **DOMANDA 43**

Il disciplinare di gara al punto 7.3.4 - Gestione Ambientale precisa:

*Il concorrente **deve avere la capacità di eseguire il contratto** con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale, come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente.*

*La comprova del requisito autodichiarato in gara come da DGUE è fornita mediante la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 in corso di validità.*

*Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.*

Si chiede di confermare che:

**A.** il possesso delle certificazioni di qualità predette rientri nei requisiti tecnici di esecuzione e che pertanto non occorra possederli al momento della presentazione dell'offerta;

**B.** sia sufficiente quindi, ai sensi di quanto prevede il comma 2 dell'art. 87, aver avanzato prima della scadenza dell'offerta all'organismo di Audit la richiesta di rilascio della dovuta certificazione;

**C.** si possa ricorrere all'avvalimento del requisito in quanto:

**I. l'ammissibilità dell'avvalimento della certificazione di qualità costituisce un dato pacifico nel nuovo codice dei contratti**, laddove uno specifico criterio di delega (art. 1, comma 1, lett. zz) del d.lgs n. 11/2016) prevedeva *«[la] revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l'oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara [...]»*.

**II.** la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato lo ammette si veda C.d.S., sez. IV, 21.9.2015, n. 4409 (sul caso specifico della certificazione di qualità ISO 14001) e da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 maggio 2018, n. 2953.

#### **RISPOSTA 43**

Con riferimento al punto A (e di conseguenza al punto B), si tratta di un requisito per la partecipazione. Esso è ammissibile anche ai sensi del bando tipo ANAC.

Con riferimento al punto C si veda il precedente quesito 2.

#### **DOMANDA 44**

Si fa presente infine che:

**I.** le modalità previste per l'esecuzione dei sopralluoghi consentono solo una "presa visione" degli impianti ai fini dell'ottenimento dell'attestato di sopralluogo, ma non consentono ai concorrenti di fare i rilievi necessari per la formulazione di offerte precise e "concorrenziali" in merito agli interventi obbligatori e facoltativi. Pertanto, visto che il progetto tecnico prevede la definizione di migliorie ad un progetto preliminare (indicato in gara) e la proposta di ulteriori interventi facoltativi, laddove il concorrente abbia la necessità di effettuare ulteriori sopralluoghi di approfondimento, si chiede che vengano rese disponibili ulteriori date per i sopralluoghi e anche personale tecnico in grado di dare indicazioni tecniche sulle funzionalità dell'impianto.

**II.** si sono riscontrate problematiche nell'organizzazione e pianificazione dei sopralluoghi (in molti casi i referenti dei sopralluoghi hanno dato disponibilità per 1 solo giorno o mezza giornata alla settimana e a distanza di più di 2 settimane dall'invio della richiesta di sopralluogo), quindi col fine di consentire a tutti i

concorrenti di fare rilievi ed offerte accurate, si chiede adeguata proroga dei termini di consegna delle offerte, motivata anche dalla complessità dei quesiti suesposti.

#### **RISPOSTA 44**

In considerazione di questa ed altre osservazioni i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

#### **DOMANDA 45**

Si chiede chiarimento riguardo la remunerazione della quota bonus, in particolare per quanto concerne la voce legata all'Art.3 – Ammodernamenti degli impianti di conversione energetica. Nel caso in cui vengano installate apparecchiature laddove non esistenti (ex: cogeneratore/pompa di calore), si chiede di precisare come vengano calcolate le voci ETv e EFv. Si chiede di precisare se i valori che compongono tali formule, ossia effTv, effFv seguano le stesse disposizione riportate al par.1 dell'Art.3.1.2 dell'App.2 al DG e al par.3 dell'Art.3 dell'App.2 al DG. In caso contrario si chiede gentilmente un chiarimento riguardo la valutazione delle componenti ETv e EFv.

#### **RISPOSTA 45**

L'installazione di impianti oggi non esistenti comporta l'ottenimento della QB esclusivamente nei casi in cui comporti un risparmio energetico. Pertanto, tali installazioni, devono risultare sostitutive in tutto o in parte di impianti già esistenti.

Premesso ciò, si precisa che l'appendice 2 al DG descrive il metodo per la definizione dei risparmi energetici in sede di gara e quindi per l'assegnazione dei punteggi.

La modalità di definizione della quota bonus in corso di esecuzione è invece oggetto dell'allegato 7 al CSA. Le informazioni richieste sono descritte pertanto all'art. 3.1 dell'allegato 7 al CSA.

#### **DOMANDA 46**

Si chiede conferma che la valorizzazione del canone riferito alla fornitura di gas naturale (Art.11.2 CS) comprenda i consumi [Smc] relativi al funzionamento di eventuali cogeneratori presenti sull'impianto.

#### **RISPOSTA 46**

Si conferma.

#### **DOMANDA 47**

Si chiede conferma che la valorizzazione del canone riferito al servizio di fornitura di Energia Elettrica (Art. 11.1 CS) comprenda i kWh prodotti da eventuali cogeneratori presenti sugli impianti e non solo quelli assorbiti dalla rete elettrica nazionale.

**RISPOSTA 47**

I consumi indicati comprendono solo quelli prelevati dalla rete elettrica nazionale. I consumi prelevati dalla rete saranno i soli ad essere compensati mediante la corresponsione del canone FE, stante il fatto che il gas consumato dai cogeneratori verrà a sua volta compensato dal canone FG.

**DOMANDA 48**

Si chiede di precisare se i valori riportati nella tabella 3 dell'App.2 al DG rimangano invariati per tutta la durata contrattuale o se valgono le stesse variazioni riportate nell'Art.11.4.2 del CS per tutte le applicazioni previste dal capitolato e disciplinare coi relativi allegati ed appendici.

**RISPOSTA 48**

Le variazioni dei valori sono state indicate nei documenti di gara laddove opportuno. Si veda in particolare il CS.

**DOMANDA 49**

Il personale riportato al par.8 dell'Art.8 del CS coincide con quanto riportato nell'All.6, ma discorde con quanto espresso al par.1.b dell'Art. 7.3.5 del DG.

**RISPOSTA 49**

L'art. 7.3.5 del DG norma i requisiti di partecipazione. La restante documentazione citata fornisce invece informazioni relative al personale impiegato nell'attuale contratto di gestione energetica. Il fatto che possano essere discordi non è quindi anomalo.

**DOMANDA 50**

Stante il chiarimento 18, siamo a chiedere conferma che tra le ipotesi di comprovata ed incolpevole impossibilità, che giustificerebbero a detta di Codesta Stazione appaltante il ricorso alla dichiarazione resa dal Collegio Sindacale o revisore/società di revisione contabile, rientrino quella legate a referenze contrattuali (tipo concessioni di lavori e servizi, project financing e global service) dalle quali non sia possibile diversamente, se non per il tramite della dichiarazione suddetta, dimostrare l'entità delle singole 5 voci prestazionali indicate in tabella e/o incorporarle singolarmente dall'attività d'appalto complessiva resa (in ciascun contratto) perché remunerate a canone omnicomprendivo.

**RISPOSTA 50**

La componibilità dei requisiti è stata chiarita con precedente quesito 29 a cui si fa rimando.

**DOMANDA 51**

In riferimento al requisito di "Capacità Tecnica e Professionale" di cui al par. 7.3.2 del Disciplinare di gara, che così recita:

*"7.3.2 Tecnici o organismi tecnici*

*Il concorrente deve disporre di tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche:*

*a. Per ogni lotto:*

- i. Almeno un ingegnere iscritto all'albo da almeno 15 anni con comprovata esperienza in tema progettazione e direzione-lavori, nonché di gestione e manutenzione degli impianti di climatizzazione (caldo e freddo), in ambiti complessi e di dimensioni estese (terziario, industriale ecc...); è consentito altresì addurre due consimili figure professionali, l'una con il requisito di esperienza riferito a progettazione e direzione-lavori e l'altra con lo stesso requisito riferito a gestione e manutenzione;*
- ii. Almeno un ingegnere iscritto all'albo da almeno 15 anni con comprovata esperienza in tema di progettazione e direzione-lavori e di gestione e manutenzione di impianti elettrici in ambiti complessi e di dimensioni estese (terziario, industriale ecc...), con competenze relative almeno ad impianti di media tensione e sistemi di continuità elettrica (commutazione rete-gruppo elettrogeno); è consentito altresì addurre due consimili figure professionali, l'una con il requisito di esperienza riferito a progettazione e direzione-lavori e l'altra con lo stesso requisito riferito a gestione e manutenzione;*
- iii. Disponibilità di un soggetto idoneo ad assumere la veste di terzo responsabile per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ai sensi del DPR n. 74/2013, art. 6 s.m.i."*

si rappresenta quanto segue:

- a) Si chiede di confermare che la presenza delle figure di cui ai punti i. e ii. può essere dimostrata mediante la semplice indicazione di uno dei soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e pertanto, qualora non presenti all'interno dello staff dell'Operatore Economico, non sarà richiesto inserirle quali mandanti di un RTI;
- b) Si chiede di confermare che tali figure possono coincidere per tutti i lotti di partecipazione
- c) Si chiede di confermare che per tali soggetti non è richiesta la presentazione di alcuna dichiarazione in merito al possesso di requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs 50/2016

**RISPOSTA 51**

Per quanto riguarda il punto a), si conferma.

---



Per quanto riguarda il punto b), si conferma.

Per quanto riguarda il punto c), si conferma, salvo specifiche situazioni in cui tali figure siano rilevanti ai sensi dell'art. 80 del codice degli appalti.

#### **DOMANDA 52**

In riferimento all'art. 7.1 punto 1) Requisiti di idoneità del Disciplinare di gara si chiede di confermare che una società avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento di cui al D.lgs. 24/02/1998 n. 58 e s.m.i. e precisamente la mediazione per l'acquisto e la vendita - in Italia ed all'estero - dei diritti e dei crediti di emissione di carbonio, soddisfa il requisito d'iscrizione alla CCIAA per "attività coerenti con quelle oggetto della procedura".

#### **RISPOSTA 52**

L'appalto non comprende la gestione di siffatti diritti/crediti. Eventualmente potrà trattarsi di attività propria dell'aggiudicatario. Pertanto si tratta di attività non costituenti neppure attività secondarie, rispetto al contratto, come peraltro risulta dall'apposita tabella di cui all'art. 3 del disciplinare di gara. Una società con l'oggetto come quello prospettato non soddisfa quindi il requisito di iscrizione alla CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della procedura.

#### **DOMANDA 53**

Alla luce del fatto che, nell'ambito dei servizi non sussiste la corrispondenza tra quote di qualificazione e percentuali di esecuzione si chiede di confermare quanto segue: un RTI costituito da una mandataria in possesso del 100% dei requisiti di partecipazione ed una mandante in possesso di 0% dei medesimi requisiti può partecipare alla procedura ed eseguire secondo le seguenti percentuali di esecuzione: mandataria 60% di esecuzione mandante 40% di esecuzione.

#### **RISPOSTA 53**

Ciò che viene richiesto non si configura come una domanda di chiarimento in ordine alla disciplina di gara, dato che quest'ultima, sul punto, non fornisce specifiche indicazioni.

Pertanto la questione deve essere affrontata e risolta alla luce della generale disciplina di legge e della relativa interpretazione giurisprudenziale.

#### **DOMANDA 54**

In relazione alle modalità di dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 7.3.1 del Disciplinare di gara, nel caso in cui un'azienda riesca a coprire con un contratto che comprende tutte le componenti di cui alla tabella (modalità 2) soltanto una parte dell'importo richiesto (es. 70%) per un singolo lotto di gara, si chiede conferma che la rimanente parte (es. 30%) sia comprovabile tramite singoli contratti per servizi/forniture

come riportato in tabella, ognuno di importo almeno pari alla rimanente parte (es. 30%) di ogni singola componente (modalità 1).

#### **RISPOSTA 54**

La componibilità dei requisiti è stata chiarita con precedente quesito 29 a cui si fa rimando.

#### **DOMANDA 55**

Vista la Relazione “Modello gestionale per la fornitura dei servizi energetici alle SSL” trasmessa al Dipartimento Salute e Servizi Sociali con nota 4526 del 4.10.17 dalla società IRE, visto che il Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria -ALISA ed Enti SSL, cita tra le altre, la relazione dal titolo “Servizi energetici SSL dal 2018”, 1°versione e successiva integrazione, trasmessa dalla società IRE alla Regione Liguria, considerato l’incarico in house affidato alla società I.R.E. SpA per l’attività di supporto al Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, per la definizione del nuovo modello gestionale e per la definizione delle linee guida per la nuova gestione energetica, alla luce delle specifiche competenze possedute dalla società IRE e dei dati economici e tecnici acquisiti dalla stessa nel corso della gestione del contratto regionale per la gestione energetica delle strutture sanitarie liguri (assuntore Micenes SCARL, il cui termine contrattuale era in scadenza al 31.10.18) si chiede nell’ottica del rispetto della par condicio tra i concorrenti alla procedura, di accedere a tali dati economici e tecnici acquisiti dalla stessa società IRE nel corso della gestione del contratto regionale, mediante la pubblicazione di tutti i documenti tecnici preparatori alla pubblicazione della procedura e alla redazione degli atti di gara, ivi inclusi quelli inerenti e conseguenti all’attività di supporto tecnico erogata a favore di Codesta Stazione Appaltante (D.G.R. Liguria 1135 del 21.12.2017 e relativo allegato), nonché alle relazioni citate in premessa.

#### **RISPOSTA 55**

La documentazione citata, che verrà comunque trasmessa, è preliminare e programmatica rispetto alla presente procedura e non fornisce alcuna indicazione tecnica ed operativa utile al fine della partecipazione alla gara. I documenti tecnici che sono stati utilizzati per la preparazione degli atti di gara sono già stati pubblicati in concomitanza con gli atti di gara stessi. Nello specifico, l’anagrafica tecnica resa disponibile rappresenta il miglior dettaglio con cui è possibile descrivere gli impianti delle SSL ed è stata la base tecnica per la predisposizione degli atti di gara. I dati relativi ai consumi, resi disponibili ai concorrenti, concorrono a fornire la base per le valutazioni di ordine economico.

#### **DOMANDA 56**

Premesso che:

a) la documentazione di gara prevede una remunerazione dei Servizi Manutentivi (vedi documento GMA-SSL - APP3 – MODELLI) mediante moltiplicazione dei seguenti fattori: prezzo unitario (inteso come €/mq oppure

€/componente oppure ecc.) per numero dei componenti o mq. indicati nel documento GMA-SSL - ALL1 – STRUTTURE;

b) la remunerazione dell'attività manutentiva relativa ad alcune voci (ad es. QSEI) non prevede alcuna regolazione / differenziazione della remunerazione a seconda della tipologia di stabile in termini di destinazione d'uso dei locali, essendo prevista una mera differenziazione per dimensione dei locali stessi. In altri termini, non è possibile differenziare l'offerta a seconda della maggiore o minore complessità tecnologica del componente su cui erogare la manutenzione;

c) la summenzionata circostanza appare confliggere con la scelta – opposta – verificabile su altre tipologie di voci (ad esempio QSRis), per le quali viene considerata nel calcolo della remunerazione anche la differente tipologia costruttiva e tecnologica del componente (che presuppone infatti differenti complessità e quindi differenti approcci manutentivi in termini di attività e quindi di costi).

Ciò premesso, la mancata rilevanza conferita, limitatamente ad alcune voci (ad es. QSEI), in merito alle differenti tipologie costruttive e tecnologiche dei componenti potrebbe incidere profondamente nella valutazione dell'offerta di remunerazione del servizio. A mero titolo di esempio, si rileva che è del resto di tutta evidenza che, a parità di superfici, la manutenzione degli impianti elettrici riferita a locali adibiti ad uso magazzino presuppone un approccio (e una conseguente valorizzazione dell'attività manutentiva) ben diverso da quello dedicabile, ad esempio, a reparti di terapia intensiva. Alla luce di ciò, al fine di consentire ai candidati un'agevole ricostruzione della ratio alla fonte di tali scelte di progettazione della gara e per garantire la facoltà di formulazione di un'offerta coerente con le peculiarità tecnologiche caratterizzanti i siti oggetto di servizio, si chiedono ragguagli in merito alle motivazioni che hanno condotto codesta Spettabile Amministrazione a non evidenziare in alcuni casi le differenti tipologie costruttive e tecnologiche dei componenti.

#### **RISPOSTA 56**

Si premette che si ipotizza che nel quesito, con QSEI, l'operatore economico intenda la voce  $QS_{Ele,i}$ . Stante ciò, la motivazione alla base di questa scelta è la diffusione omogenea degli impianti elettrici e l'attenzione che la committenza ha voluto sottolineare per la manutenzione ed il controllo di tutti questi impianti, la cui complessità non è insita esclusivamente nei componenti specifici, ma nell'ampia estensione dell'impianto dal punto di distribuzione al terminale. Il valore indicato è comunque medio per le strutture ospedaliere oggetto del contratto.

#### **DOMANDA 57**

Vista la prescrizione contenuta nel Disciplinare di gara al paragrafo 13.2.2.6 "Offerta tecnica – Criterio di valutazione n.6 – Documentazione da predisporre ed indicazioni per l'OE" che prevede

*"INDICAZIONI: massimo 30 fogli solo fronte in formato A4. ...OMISSIS... È inoltre possibile allegare fino a 10 fogli A4 con contenuti grafici (disegni, schemi funzionali ecc)"*

---

e considerato anche quanto indicato in calce al Modello 7 del documento “GMA-SSL - APP3 – MODELLI” che riporta:

*“Con riferimento all’art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara presenta i seguenti progetti preliminari per investimenti obbligatori:\_\_\_\_\_ Attesta che:*

*• I progetti preliminari allegati si riferiscono al lotto \_\_\_\_\_ per il quale viene presentata l’offerta; I progetti sono sottoscritti;”*

si chiede di confermare che il limite di 30 pagine, più eventuali 10 pagine di allegati /elaborati grafici, si riferisca ad un unico progetto preliminare comprensivo di tutti gli interventi obbligatori per ogni singola ASL.

#### **RISPOSTA 57**

Si veda il precedente quesito 28.

#### **DOMANDA 58**

Vista la prescrizione contenuta nel Disciplinare di gara al paragrafo 13.2.2.4 “Offerta tecnica – Criterio di valutazione n.4 – Documentazione da predisporre ed indicazioni per l’OE” che prevede

*“INDICAZIONI: massimo 10 fogli solo fronte in formato A4 per ogni ammodernamento facoltativo offerto. È possibile integrare fogli in formato A3, fermo restando che 1 foglio A3 equivale a 2 fogli A4”*

e considerato anche quanto indicato in calce al Modello 5 del documento “GMA-SSL - APP3 – MODELLI” che riporta: ALLEGA:

*• N. \_\_\_\_\_ modelli del tipo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (ammodernamenti di impianti di conversione energetica) • N. \_\_\_\_\_ modelli del tipo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (ammodernamenti che introducono l'utilizzo di fonti rinnovabili) • N. \_\_\_\_\_ modelli del tipo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (ammodernamenti che introducono migliorie complessive sul sistema edificio-impianto) • N. \_\_\_\_\_ modelli del tipo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (ammodernamenti che introducono soluzioni impiantistiche meno energivore)*

si chiede di confermare che il limite di pagine della relazione (n.10) sia da riferire ad ognuna delle tipologie di ammodernamento facoltativo. Ad es. nel caso in cui siano da proporre 5 interventi di sostituzione di generatori di calore su altrettanti stabili, sarà da produrre un’unica relazione descrittiva tipologica.

#### **RISPOSTA 58**

Si veda il precedente quesito 24.

#### **DOMANDA 59**

La gestione relativa agli impianti anti-Legionella non sembra rientrare in nessuna delle categorie SOA indicate (OS3 OS28 OG11). Queste tipologie di impianti sono invece assimilabili alla categoria OS22 (potabilizzazione e depurazione dell'acqua). Nel caso specifico infatti tali impianti, mediante dosaggio di prodotto chimico disinfettante operano azione di disinfezione (debatterizzazione) dell'acqua. Si richiede pertanto di specificare se per la gestione di tali impianti sia necessaria la qualifica SOA OS22.

#### **RISPOSTA 59**

L'attività richiesta non prevede l'esecuzione di lavori, pertanto non è richiesta la qualificazione SOA.

#### **DOMANDA 60**

Le infezioni da Legionella derivanti da contaminazione di impianti idrici, aeraulici e da torri evaporative, anche a seguito dei recenti casi di decessi verificatisi in Lombardia e Veneto, mettono in rilievo l'obbligo di un approccio olistico alla problematica che si deve basare su una corretta Valutazione del Rischio (come indicato dalle Linee Guida italiane del 2015) e su interventi di manutenzione e gestione degli impianti di trattamento dell'acqua, dell'aria e delle torri evaporative precisi e qualitativamente rilevanti. La tabella dei punteggi di qualità indicata nel presente Disciplinare di gara però non riporta alcun punteggio specifico per la gestione della Legionella. Si richiede pertanto di valutare l'introduzione di un punteggio specifico per questo aspetto, legato alla qualità degli interventi ed alle innovazioni eventualmente proposte.

#### **RISPOSTA 60**

La gestione tecnica ed organizzativa dell'appalto, e quindi anche del servizio contro la proliferazione della legionella, verranno compensate con i punteggi previsti dal DG (si veda anche l'art. 13.2.2.1 del DG stesso). Nello specifico il piano di manutenzione minimo (allegato 3), da proporre in sede di offerta tratta esplicitamente anche questo tema.

#### **DOMANDA 61**

Al punto 1-g (pag 30 del CS di gara) viene riportato che l'aggiudicatario dovrà provvedere:

*“alla fornitura, sostituzione e smaltimento dei filtri monouso installati nelle aree critiche individuate dalla SSL e su indicazione delle stesse in corrispondenza di punti acqua (Es: rubinetti, docce). Sono ricompresi nella fornitura eventuali raccordi ad attacco rapido. Le attività devono essere oggetto di specifica tecnica, che garantisca l'avvenuta sostituzione; tale report dovrà essere reso disponibile nel sistema informativo”.*

Il servizio per la fornitura, sostituzione e smaltimento dei filtri per la ritenzione di tutti i batteri dall'acqua calda e fredda sanitaria (e nello specifico per la rimozione della Legionella spp) sono oggetto di gara A.L.I.S.A. La gara è stata aggiudicata, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, con determina 197 del 31 Maggio 2018 alla scrivente. La stipula della convenzione è avvenuta in data 29 Ottobre 2018. La gara filtri

Legionella A.L.I.S.A. prevede la copertura di un notevole numero di punti di utilizzo e non solo dei punti critici individuati dalle Linee Guida anti-legionella del 2015. Quanto richiesto dall'attuale capitolato per l'appalto di cui all'oggetto si configurerebbe quindi come una netta diminuzione delle garanzie di sicurezza, nei confronti dei pazienti nosocomiali, in termini di contenimento delle infezioni da Legionella Spp.

#### **RISPOSTA 61**

I punti critici verranno individuati dalle SSL e l'integrazione del servizio anti-legionella nell'appalto per i servizi energetici persegue l'obiettivo di affidare ad un solo soggetto, che ne avrà la responsabilità, ogni azione in ogni ambito per il servizio anti-legionella evitando commistioni di responsabilità e quindi margini di dubbio in merito all'individuazione del soggetto responsabile. Tuttavia, in considerazione di questa ed altre osservazioni, i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

#### **DOMANDA 62**

E' da segnalare inoltre, come nella documentazione relativa alla Manifestazione di interesse per l'Appalto del servizio di gestione, manutenzione, ammodernamento degli impianti delle Strutture Sanitarie Liguri, comprensivo della fornitura di vettori energetici e di altre prestazioni accessorie" pubblicata sul sito C.R.A. A.L.I.S.A. in data 24 Luglio 2018, non sia in alcun modo presente alcun riferimento al servizio di fornitura, sostituzione e smaltimento di filtri monouso per la rimozione della Legionella dall'acqua, ed è quindi stato introdotto successivamente. Si richiede pertanto di specificare se l'introduzione della richiesta relativa ai filtri, nel capitolato definitivo della gara di cui all'oggetto, sia solo un refuso di stampa e che non debba essere tenuto in considerazione.

Inoltre si consideri che per un operatore interessato a partecipare alla gara risulterebbe alquanto difficile, se non impossibile, quantificare l'impegno economico del servizio di fornitura, sostituzione e smaltimento dei filtri. Inoltre, come si evinceva già pagina 67 del capitolato speciale della manifestazione di interesse (pubblicato in data 24 Luglio 2018) e ribadito dal Capitolato Speciale di gara a pag. 69, la Quota QS Leg è stata calcolata sui metri quadri delle singole strutture (con valore 1 €/mq) non considerando quindi in alcun modo l'incidenza economica dei dispositivi filtri per la rimozione della Legionella.

#### **RISPOSTA 62**

La quantificazione parametrica è stata ricavata sulla base di valutazioni medie e la quantificazione economica individuata risulta sufficientemente capiente.

#### **DOMANDA 63**

In merito alla pulizia delle vasche di accumulo dell'acqua fredda sanitaria si richiede di specificare se, l'attività di pulizia delle stesse, sia soggetta alla normativa relativa agli ambienti confinati.

## RISPOSTA 63

L'appaltatore dovrà garantire ogni misura necessaria per garantire la sicurezza degli operatori nell'esercizio delle proprie attività. Nella fattispecie segnalata ciò dipende anche dalla tipologia di prodotti che, come noto, hanno caratteristiche di pericolosità non sempre alta.

## DOMANDA 64

Si chiede di specificare per ogni struttura dotata di degenze il numero dei posti letto.

## RISPOSTA 64

Il numero dei posti letto è stato indicato in allegato 6 al CSA per le SSL che hanno scelto di avvalersi del Servizio opzionale di esercizio e manutenzione di impianti citofonici, testaletto ed affini. Sebbene non sempre direttamente funzionali alla definizione delle quantità previste dalla gara GMA-SSL-18, ad ogni buon fine vengono comunque esplicitati nel seguito i posti letto di tutte le SSL. I dati sono aggiornati al 2017 e sono oggetto di variazioni annue.

STRUTTURE	D.O	D.H	D.S	NIDI	TOTALE	TOTALE PER SSL
Osp. S. Charles - Bordighera	70,50	6,00	8,00	0,00	84,50	
P.O. Sanremo / Bussana	204,50	25,00	6,00	11,00	246,50	
Ospedale Città di Imperia	221,70	12,00	12,00	10,00	255,70	587
Ospedale S.M. Misericordia - Albenga	77,95	12,00	9,65	0,00	99,60	
Santa Corona - P.L.re	351,00	30,00	8,00	9,00	398,00	
Osp. San Giuseppe - Cairo Montenotte	39,80	8,00	7,40	0,00	55,20	
Osp. San Paolo - SV	390,60	48,00	27,90	9,00	475,50	1028
Osp. La Colletta - Arenzano	93,00	2,00	0,00	0,00	95,00	
Osp. San Carlo - Ge Voltri (oggi Evangelico Voltri)	104,13	2,00	8,00	10,00	124,13	
Osp. Micone - Sestri Ponente	82,50	7,00	7,87	0,00	97,36	
Osp. Gallino - PonteX	58,58	1,00	7,00	0,00	66,58	
P.O. Celesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.O. Quarto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P.O. Camogli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recco - S. Antonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259
Santa Margherita L.re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nuovo Ospedale Rapallo	94,80	6,00	12,00	0,00	112,80	
Riboldi e Leonardi Lavagna	165,00	8,00	4,00	12,00	189,00	
Ospedale civile Sestri Levante	94,00	12,00	7,00	0,00	113,00	415
Osp. Santa Andrea La Spezia	253,35	26,20	12,69	15,00	307,23	
Ospedale Felettino - La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Osp. San Bartolomeo - Sarzana	163,31	10,90	13,30	0,00	187,50	
Osp. Levante - San Nicolò	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	510
AO San Martino	1022,71	61,50	30,80	30,00	1145,01	
AO San Martino	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
IST - 9901 HOSPICE "M.CHIGHINE" (CURE PALLIATIVE)	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1176
IST	112,70	14,87	16,70	0,00	144,26	
Istituto Gaslini	293,62	43,80	14,70	30,00	382,12	526
Ospedale Evangelico Internazionale	1,84	1,00	10,00	0,00	12,84	137
Galliera	366,69	33,92	13,49	20,00	434,10	
Galliera	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	452
Villa Scassi	357,89	18,00	15,00	15,00	405,89	406

## DOMANDA 65

Con riferimento al documento “GMA-SSL - ALL6 - BDA-SIMULAZIONE” e nello specifico al foglio “STIMA COSTI MDO”, si chiede a quale tipologia di attività e di servizio facciano riferimento gli importi relativi alla voce “Valore del personale che interviene sugli impianti in forza di contratti affidati ad imprese non in pianta stabile”.

#### **RISPOSTA 65**

Si tratta per esempio di personale che interviene con cadenze regolari, per esempio in subappalto, per manutenzioni specialistiche afferenti agli impianti compresi nei limiti di competenza (per esempio UPS).

#### **DOMANDA 66**

Con riferimento al file “GMA-SSL - ALL6 - BDA-SIMULAZIONE”, foglio “CONTEGGI”, per la quantificazione del servizio opzionale di squadra antincendio, nell’ASL1 sono considerate 61.320 ore di servizio così calcolate: 7x24x365; ipotizzando il valore 24 come “ore giornaliere”, il valore 365 come “giorni annui” e il valore “7” come il numero di persone, si chiede di specificare nel dettaglio a quali presidi siano destinate le n° 7 risorse.

#### **RISPOSTA 66**

La destinazione delle risorse è destinata alle strutture ospedaliere. La prerogativa della distribuzione degli stessi spetta alla ASL1 sulla base delle esigenze che si manifesteranno.

#### **DOMANDA 67**

Con riferimento al documento “GMA-SSL - ALL1 - STRUTTURE” e nello specifico al foglio “Dati Tecnici” si chiede a che tipologia di superfici si riferiscano le voci “SLA piano” e “Superficie coperta piano”.

#### **RISPOSTA 67**

L’acronimo SLA indica la superficie lorda abitabile di piano che è comprensiva delle superfici nette abitabili, delle superfici a tali piani soltanto agibili, degli spessori dei muri perimetrali ed interni e degli spazi occupati dalle scale, dagli ascensori, dai passaggi comuni.

Per superficie coperta di piano si fa riferimento alla superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico massimo dell’edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell’edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti. Sono compresi nel computo le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi ecc.

#### **DOMANDA 68**

Con riferimento al Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti anti legionellosi si chiede se per il regolare svolgimento del servizio vi sia un numero minimo di analisi di campionamento periodiche da effettuare sugli edifici/impianti e nel caso su quali di questi vadano effettuate obbligatoriamente le suddette analisi.



**RISPOSTA 68**

La periodicità delle analisi ed il numero minimo di punti di prelievo è definito in funzione della sezione di impianto e della tipologia di reparto come specificato al paragrafo 6.1.19.3 dell'allegato 3 al GMA-SSL 2018.

Ferma resta l'opportunità per l'offerente di apportare migliorie al piano manutentivo in sede di offerta tecnica incrementano il numero dei prelievi ed infittendo la periodicità delle verifiche.

**DOMANDA 69**

Con riferimento ai computi metrici estimativi, ai quadri economici e ai valori posti a base d'asta per la voce "Ammodernamento ed efficientamento degli impianti e/o dei sistemi edificio-impianto", si chiede di evidenziare come sono stati calcolati gli importi posti a base d'asta, in quanto i valori a base d'asta sembrano non coincidere con le risultanze dei computi metrici e dei quadri economici.

**RISPOSTA 69**

La differenza deriva dal fatto che nell'importo della QI è stata inclusa una quantificazione dei possibili oneri finanziari che l'esecutore potrebbe dover sostenere.

**DOMANDA 70**

In funzione degli interventi obbligatori, si chiede di fornire ove possibile gli schemi dei canali delle unità di trattamento aria per le quali è prevista la sostituzione.

**RISPOSTA 70**

La documentazione richiesta non è disponibile.

**DOMANDA 71**

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, capitolo 11.5.12, punto 3, "È obbligo dell'Aggiudicatario richiedere i possibili incentivi collegati all'efficientamento energetico derivante dalla realizzazione degli ammodernamenti obbligatori (conto termico, titoli di efficienza energetica ecc.), che gli consentano di ottenere un vantaggio economico del quale dovrà tenere conto nella definizione della propria offerta." si chiede di specificare se gli incentivi vadano calcolati già in fase di offerta e se la quantificazione vada inserita nel piano economico-finanziario complessivo da allegare all'offerta economica (rif. Disciplinare di Gara par. 13.2.3, punto 1, comma f)

**RISPOSTA 71**

La modalità ed i calcoli alla base della formulazione della propria offerta costituiscono una prerogativa degli operatori economici stante il carattere vincolante che ne deriverà in caso di aggiudicazione. Allo stesso modo

non vi è obbligo, né divieto, di indicare nel piano economico-finanziario eventuali incentivi a cui l'operatore, assumendosene il rischio, intenda far ricorso.

#### **DOMANDA 72**

Con riferimento all'Appendice 3, Modello 2 - Struttura organizzativa per l'erogazione e relativa logistica e al Disciplinare di Gara, paragrafo 13.2.2.1, punto 5, comma d, si chiede se per "miglioramento offerto al piano di manutenzione minimo" si intenda esclusivamente un incremento delle frequenze di manutenzione.

#### **RISPOSTA 72**

Con miglioramento non si intende esclusivamente l'incremento delle frequenze di manutenzione, ma ogni altra miglioria/integrazione/organizzazione che possa derivare dall'esperienza dell'operatore economico in termini di attività manutentive per gli impianti oggetto dell'affidamento.

#### **DOMANDA 73**

Con riferimento al Disciplinare di Gara, paragrafo 7.3.2, punto 1, si chiede se le figure richieste per ogni lotto debbano essere considerate obbligatoriamente con un impegno "full time" oppure possano essere destinate al lotto anche con un quantitativo di ore settimanali part-time definito dall'Offerente.

#### **RISPOSTA 73**

Non è previsto un tempo minimo obbligatorio. Le figure menzionate, in considerazione della loro esperienza che consente pianificazione, coordinamento delle attività e risoluzione dei problemi, devono essere impiegate per il tempo necessario per ogni esigenza collegata al contratto che ne richieda le capacità.

#### **DOMANDA 74**

Con riferimento al Capitolato Speciale, paragrafo 9.10.1, punto 2, si chiede se la figura del Site Manager per ogni SSL debba avere un impiego orario obbligatoriamente "full time", o se in alternativa possa essere impiegata con un quantitativo di ore settimanali part-time definito dall'Offerente. Si chiede inoltre se tale figura coincide con una di quelle indicate nel Disciplinare di Gara, paragrafo 7.3.2, punto 1.

#### **RISPOSTA 74**

Non è previsto un tempo minimo obbligatorio. Le figure menzionate, in considerazione della loro attività di coordinamento e interfaccia con la committenza, devono essere impiegate per il tempo necessario per ogni esigenza collegata al contratto che ne richieda le capacità.

Non è previsto, né escluso, che la figura del Site Manager coincida con una figura di cui all'art. 7.3.2 c. 1 del DG.

#### **DOMANDA 75**

Con riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica (rif. Disciplinare di Gara par. 15.1, punto 3) e nello specifico al criterio n° 6 "Progettazione preliminare in sede di offerta (interventi obbligatori)", si chiede come verrà attribuito il punteggio max di 3 punti nel Lotto 3 in quanto nella documentazione di gara non risultano presenti il computo metrico e il quadro economico per il lotto in questione.

#### **RISPOSTA 75**

In considerazione di questa ed altre osservazioni i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

#### **DOMANDA 76**

Con riferimento al Disciplinare di Gara, paragrafo 13.2.3, punto 1, comma g, dove viene richiesto di allegare all'offerta economica un piano economico-finanziario complessivo per ciascun anno, si chiede se nel documento da produrre vadano considerati costi e ricavi dei servizi opzionali (Servizio opzionale di esercizio e manutenzione di impianti citofonici, testafletto ed affini; Servizio opzionale di squadra antincendio; Servizio opzionale di primo intervento per impianti elevatori; Servizio opzionale di gestione e manutenzione delle reti idriche).

Si chiede inoltre conferma che nel suddetto piano economico-finanziario non vadano considerati gli edifici attualmente esclusi dal base d'asta del presente appalto, indicati nel Disciplinare di Gara, articolo 4, punto 3.

#### **RISPOSTA 76**

Il piano economico finanziario deve essere definito sulla base delle opzioni descritte e dei servizi che le SSL si sono riservate di attivare (salvo quanto infra indicato riguardo al quesito 83 per le opzioni ivi indicate), anche effettuando ipotesi di tipo cautelativo per ridurre il rischio a carico dell'operatore economico.

#### **DOMANDA 77**

In riferimento all'art. 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara, denominato "Offerta Tecnica – Criterio di Valutazione n.6", e più precisamente al relativo "punto 3", si chiede conferma rispetto alla nostra interpretazione secondo la quale le "indicazioni" siano da considerarsi per singolo Ente.

#### **RISPOSTA 77**

Si veda la precedente risposta 28.

#### **DOMANDA 78**

In riferimento al paragrafo 13.2.2.6 del Disciplinare di Gara (pag. 43) e al successivo paragrafo 15.1 del Disciplinare di Gara (pagg. 50 e seguenti) si chiede conferma che la documentazione da predisporre per soddisfare il criterio di valutazione N°6 consistente nel "DOCUMENTO: Progettazione preliminare in sede di offerta, per gli interventi di ammodernamento obbligatori" sia la seguente:

1. Il foglio “Modello 7 - progettazione preliminare” dell’Appendice 3 da compilare, trasformare in pdf e sottoscrivere digitalmente
2. N° 1 progetto preliminare per gli investimenti obbligatori conforme al contenuto dei CAM distinto per ciascun immobile oggetto di ammodernamento obbligatorio da porre in allegato al modello di cui al punto 1. Si chiede di confermare che tale progetto preliminare è da sviluppare in un massimo di 30 fogli solo fronte formato A4 (integrabile con fogli in formato A3 fermo restando che 1 foglio A3 equivale a 2 fogli A4) con la possibilità di allegare fino a 10 fogli A4 con contenuti grafici (secondo le indicazioni di pag. 44 del Disciplinare di Gara).

Si chiede altresì di confermare che per soddisfare il criterio è necessario redigere N°1 progetto preliminare cioè di N°1 relazione di 30 fogli (più eventuali 10 fogli A4 di allegati grafici) per ogni struttura nella quale siano previsti uno o più ammodernamenti obbligatori.

#### **RISPOSTA 78**

Si veda la precedente risposta n.28. I progetti facoltativamente presentati dovranno essere accompagnati dal modello 7 (è sufficiente un unico modello 7 per lotto).

#### **DOMANDA 79**

Al fine di proporre interventi di ammodernamento facoltativi relativi all'illuminazione interna ed esterna delle strutture e al fine di garantire a tutti i concorrenti una uguale base di valutazione dei suddetti interventi, si chiede alla Stazione Appaltante l'elenco della tipologia e della quantità (numero) di sorgenti luminose (lampade) attualmente installate in ambiente in ciascuna struttura ospedaliera e struttura minore, oltre a quelle di emergenza già incluse nei documenti di Anagrafica Tecnica.

#### **RISPOSTA 79**

Questa informazione non è oggi disponibile con il grado di dettaglio richiesto. La maggior parte dell'illuminazione interna è costituita da tubi fluorescenti. Si tratta comunque di informazioni acquisibili a campione in corso di sopralluogo.

#### **DOMANDA 80**

In riferimento all’Allegato 6 – BDA – Simulazione si chiede dare una maggior precisione alle voci di costo del “Valore del personale che interviene sugli impianti in forza di contratti affidati ad imprese non in pianta stabile” (Rif. Riga 54-56-57 del foglio “STIMA COSTI MDO”). In particolare, si chiede di quantificare le risorse impiegate per la definizione di tale importo, la qualifica, le mansioni, la tipologia di contratto e di azienda cui esse afferiscono.

#### **RISPOSTA 80**

Si tratta di attività specialistiche che attualmente vengono eseguite dall'appaltatore facendo ricorso a sub-affidamenti, come per esempio la manutenzione degli UPS o lo smaltimento di rifiuti collegati specifici. Le attività richiedono quindi l'impiego di risorse umane qualificate e sono state considerate riguardo ai costi della manodopera. La stima di tali costi è stata fatta prudentemente, in base agli importi dei subappalti in essere. Essa ha comunque evidente carattere orientativo, anche in ragione del fatto che ogni concorrente si può organizzare in modo autonomo in ordine all'esecuzione in via diretta piuttosto che tramite subappalti.

#### **DOMANDA 81**

Al fine di garantire a tutti i concorrenti una uguale baseline di partenza per la valutazione dei risparmi imputabili agli interventi obbligatori (utile alla stima del canone post-intervento e all'inserimento di tale voce quale voce di ricavo all'interno del conto economico di ciascun concorrente) si chiede conferma che tale valutazione deve essere eseguita secondo le indicazioni contenute nell'Appendice 2.

#### **RISPOSTA 81**

Gli ammodernamenti obbligatori sono a carico delle SSL mediante la quota di investimenti QI. Non tutti gli interventi di natura obbligatoria consentono l'ottenimento di risparmi energetici. In ogni caso, tuttavia, gli eventuali risparmi derivanti da tali interventi, saranno ad esclusivo vantaggio delle SSL in quanto determineranno una riduzione dei consumi da pagare; essi non produrranno pertanto un ricavo per l'aggiudicatario ulteriore rispetto alla QI ed agli eventuali consumi ulteriori associati. Non è pertanto richiesta la valutazione dei risparmi ad essi attribuibili.

#### **DOMANDA 82**

In riferimento al punto d del paragrafo 9.4 del Disciplinare di Gara ed in riferimento al punto 2 del paragrafo 11.5.11 Quota Bonus del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che l'Aggiudicatario potrà beneficiare di tutto il vantaggio economico conseguito grazie alla richiesta dei possibili incentivi collegati all'efficientamento energetico derivante sia dagli ammodernamenti facoltativi che da quelli obbligatori, senza prevederne quindi una condivisione con la Stazione Appaltante.

#### **RISPOSTA 82**

Si premette che si fa riferimento al CS e non al DG come indicato probabilmente per refuso. Si conferma che per gli ammodernamenti obbligatori e facoltativi introdotti dall'aggiudicatario, non è prevista la condivisione di eventuali incentivi conseguiti. Saranno invece a vantaggio della SSL eventuali incentivi collegati ad investimenti non realizzati nell'ambito del contratto della cui aggiudicazione si tratta, per esempio in vigenza dell'attuale contratto.

#### **DOMANDA 83**

Il disciplinare prevede di eseguire obbligatoriamente il sopralluogo presso gli ospedali di Bordighera, Albenga, Cairo Montenotte. Il CS all'art 4.3.c precisa inoltre che tali strutture non sono state conteggiate nella base d'asta (ma solo come eventuali successive opzioni). Relativamente a tali strutture, si chiede conferma del fatto che l'operatore economico non debba considerare nel proprio piano economico costi relativi a tali strutture. Parimenti si chiede conferma in merito al fatto che non debbano essere indicate nell'offerta tecnica proposte di ammodernamenti facoltativi né sia possibile tenere conto di tali strutture nella redazione del proprio progetto dei servizi gestionali e logistici.

#### **RISPOSTA 83**

Il piano economico finanziario dovrà essere definito senza tenere conto di tali opzioni.

Per quanto riguarda gli ammodernamenti facoltativi si faccia riferimento alla risposta 22.

Per quanto riguarda il progetto di gestione, i contenuti sono a discrezione dell'operatore economico. Dipende pertanto, per esempio, dall'impronta che si vuol dare al servizio, per esempio in termini di flessibilità piuttosto che di specificità ecc.

#### **DOMANDA 84**

L'allegato 4 riporta i consumi registrati negli anni 2014-2015-2016. Considerando che i progetti vengono eseguiti nell'anno 2019 e che gli interventi saranno eseguiti presumibilmente a partire dal 2020, al fine di fornire un quadro completo, di mettere a disposizione di tutti gli operatori economici gli stessi dati e di rendere gli interventi proposti effettivamente utili ed adeguati alle strutture (come richiesto dall'appendice 2) si chiede di conoscere i consumi anche degli anni 2017 e 2018.

#### **RISPOSTA 84**

Sono stati resi disponibili tutti i consumi di dettaglio nella disponibilità della committenza alla data di definizione degli atti di gara. Recentemente sono stati acquisiti anche i consumi relativi all'anno 2017 che vengono resi disponibili in allegato 4 a fini indicativi e di trasparenza.

#### **DOMANDA 85**

Con riferimento alla definizione di "vita utile" riportata all'art. 11.5.13 del CS. Si chiede che nell'allegato 1 vengano integrate le informazioni relative all'anno di installazione, al fine di poter determinare l'incidenza dei costi dovuti alla manutenzione straordinaria necessaria entro la vita utile.

#### **RISPOSTA 85**

In tutti i casi in cui è stato possibile, e cioè nella larghissima maggioranza dei casi, l'allegato 1 (foglio "Dati Tecnici", colonna "ANNO (SE DISPONIBILE)"), rende disponibile il dato richiesto.

**DOMANDA 86**

Con riferimento al CS art. 11.5.2 che indica il corrispettivo per la gestione degli impianti frigoriferi e pompa di calore, si chiede di specificare quale sia la potenza da prendere in considerazione per impianti frigoriferi, impianti pompa di calore, impianti con frigoriferi con recupero termico. Si chiede inoltre di confermare se tale corrispettivo sia da applicare tanto ai gruppi idronici quanto a quelli ad espansione diretta

**RISPOSTA 86**

La potenza da prendere in considerazione è la potenza di refrigerazione. Il corrispettivo va applicato a tutti i gruppi citati.

**DOMANDA 87**

Al fine di avere una migliore conoscenza delle performance energetiche attuali delle strutture, in ottemperanza al dlgs 192/05 e smi, si richiede di mettere a disposizione a livello documentale gli Attestati di Prestazione Energetica dei sistemi Edificio/Impianto oggetto di gara.

**RISPOSTA 87**

Ai fini indicati, sono state rese disponibili le diagnosi energetiche delle SSL che forniscono indicazioni maggiormente indicative per strutture di tipo non residenziale rispetto agli APE ed evidenziano alcune delle possibili aree di intervento.

**DOMANDA 88**

Al fine di avere una migliore conoscenza dello stato attuale degli impianti e dei sistemi di gestione, si chiede di fornire le specifiche tecniche dei sistemi di telecontrollo/gestione attualmente presenti e le tabelle recanti le numerosità, tipologia e caratteristiche dei punti telecontrollati.

**RISPOSTA 88**

Questa informazione non è oggi disponibile con il grado di dettaglio richiesto. La maggior parte degli impianti di grande taglia presenti nelle strutture ospedaliere sono dotate di sistemi di telecontrollo. Si tratta comunque di informazioni acquisibili a campione in corso di sopralluogo.

**DOMANDA 89**

All'art 9.1.4 del CSA si richiede che fornitura di energia elettrica non sia prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi. Premesso che non risultano disponibili certificati di garanzia di origine relativi alla produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili gassosi. Si chiede di confermare che il "divieto" di utilizzo di combustibili fossili solidi o liquidi per la produzione di energia elettrica di cui al punto a) del

predetto articolo, si debba intendere come limitato alla produzione “in loco” mediante ad esempio impianti di cogenerazione.

#### **RISPOSTA 89**

La clausola citata è conseguente alle previsioni dell’art. 34 del codice degli appalti che rende obbligatoria l’applicazione dei CAM e, nella fattispecie, dei CAM “SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI - servizio di illuminazione e forza motrice -servizio di riscaldamento/raffrescamento”.

Sarà possibile soddisfare la verifica, alternativamente:

- grazie all’impiego di energia prodotta “in loco”;
- mediante garanzie d’origine;
- mediante la dimostrazione di avere acquistato l’energia da fornitori con un mix di energia compatibile con la clausola;
- tramite combinazioni delle soluzioni sopra indicate.

#### **DOMANDA 90**

All’art 9.1.4 del CSA si richiede che fornitura di energia elettrica sia prodotta almeno per il 30% utilizzando fonti rinnovabili e almeno un ulteriore 15% utilizzando fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento. Premesso che non risultano disponibili certificati di garanzia di origine relativi alla produzione di energia elettrica da CAR. Si chiede di confermare che quanto previsto al punto b) del predetto articolo vada inteso nel modo seguente: «Il 45% dell’energia elettrica fornita alla SSL deve essere prodotto da fonte rinnovabile o da CAR, qualora la percentuale prodotta “in loco” sia inferiore l’esecutore dovrà documentare tale vincolo mediante certificati di garanzia di origine»

#### **RISPOSTA 90**

La clausola citata è conseguente alle previsioni dell’art. 34 del codice degli appalti che rende obbligatoria l’applicazione dei CAM e, nella fattispecie, dei CAM “SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI - servizio di illuminazione e forza motrice -servizio di riscaldamento/raffrescamento”.

Si richiede che il 30% sia da fonti rinnovabili e l’ulteriore 15% da fonti rinnovabili o CAR. Pertanto sarà consentito, alternativamente:

- il 45% di rinnovabili;
- il 30% o più di rinnovabili ed, resto, fino al 45%, di CAR, ad esempio prodotta in loco o altrimenti documentata.

#### **DOMANDA 91**

All’articolo 15.3.4 del DG si chiede di indicare uno sconto percentuale sui prezzi di gasolio e BTZ. Al par. 11.3 del CSA si indica che il corrispettivo dovuto determinato sulla base di SPREAD quantificati in “euro al

---



litro” o “euro al kg”. Si chiede pertanto di confermare quanto segue «la percentuale di sconto offerta dall’aggiudicatario sarà applicata ai prezzi unitari Qj riportati al par. 15.3.4 del DG determinando così un valore di SPREAD espresso in “euro al litro” o “euro al kg”. Tali valori di SPREAD saranno utilizzati nel corso del contratto per determinare il corrispettivo FC e resteranno fissi per la durata del contratto»

#### **RISPOSTA 91**

Come indicato sia nel CS che nel DG l’operatore economico deve offrire uno sconto percentuale sul valore al netto dell’IVA. In considerazione di questa ed altre osservazioni, i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

#### **DOMANDA 92**

In riferimento alla formula che definisce il risparmio energetico REfab descritta al punto 2 di pagina 8 dell’Appendice 2 Valutazione degli interventi di ammodernamento offerti, si chiede conferma che le definizioni attribuite ai parametri:

- Etp,v “fabbisogno di energia termica primaria nella condizione ante intervento”
- Etp,n “fabbisogno di energia termica primaria nella condizione post intervento”

Contengano la parola primaria quale refuso e siano da modificare in:

- Etp,v “fabbisogno di energia termica nella condizione ante intervento”
- Etp,n “fabbisogno di energia termica nella condizione post intervento”

#### **RISPOSTA 92**

Si confermano i contenuti originari dell’appendice 2 al DG. Si precisa che per energia termica primaria si intende l’energia in ingresso al generatore di calore, calcolata come prodotto del consumo annuo di combustibile per il rispettivo PCI. Il termine “primaria” è stato utilizzato per distinguerla dall’energia termica utile in uscita dal generatore.

#### **DOMANDA 93**

In riferimento all’articolo 9.2 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che la suddivisione delle tipologie di prestazioni proposte in tabella, ai fini della presentazione delle terne dei subappaltatori, copre tutte le prestazioni previste all’art. 3.2 del disciplinare di gara.

Tipologia di prestazione	Denominazione Subappaltatore
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti meccanici	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti elettrici, elettrici speciali e di illuminazione	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti energetici non tradizionali	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti idrici, sanitari e antilegionellosi	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti elevatori ed elettrotrasportatori	
Manutenzione programmata, correttiva, gestione e conduzione impianti antincendio	
Manutenzione ordinaria, straordinaria, ammodernamento ed efficienza sistema edificio/impianto (categoria OG1)	
Manutenzione ordinaria, straordinaria, ammodernamento ed efficienza sistema edificio/impianto (OG11)	

#### RISPOSTA 93

La tabella proposta, che probabilmente per refuso sembra riportare due volte l'ultima tipologia di prestazione, è una possibile modalità di presentazione delle terne dei subappaltatori. La presentazione delle terne dei subappaltatori, infatti, dipende dalle scelte organizzative dell'operatore economico e dalle specificità del lotto (per esempio alcuni lotti non richiedono il servizio antincendio).

#### DOMANDA 94

Durante i sopralluoghi è stato comunicato dal personale ASL che l'Ospedale S. Andrea di La Spezia sarà dismesso una volta realizzato l'Ospedale di Felettino. Ciò premesso si chiede di confermare che per l'edificio sopra elencato non debbano essere proposti ammodernamenti facoltativi.

#### RISPOSTA 94

Il capitolato speciale di appalto, all'art. 4 c.3 lett. b, fornisce indicazioni in merito alle opzioni che ASL5 si riserva in conseguenza dell'entrata in funzione del nuovo ospedale Felettino. Stante ciò, nulla osta alla presentazione di interventi volti al risparmio energetico sull'Ospedale S. Andrea, ferma restando la

possibile attivazione dell'opzione e la conseguente limitata durata temporale del contratto per l'ospedale S. Andrea.

#### **DOMANDA 95**

Si chiede di confermare che i modelli 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5, presenti in Appendice 3 e relativi agli ammodernamenti facoltativi (criterio n.4), non hanno un limite di pagine e possono essere replicati a seconda delle esigenze.

#### **RISPOSTA 95**

I modelli citati, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 13.2.2.4 c. 3 del DG, hanno un limite massimo di 10 fogli per ogni ammodernamento facoltativo offerto.

#### **DOMANDA 96**

Relativamente ai contenuti previsti per le relazioni degli ammodernamenti obbligatori, previste dall'articolo 13.2.2.6 (criterio 6), si chiede di confermare che al loro interno non debbano essere presenti elementi di natura economica, come previsto alla lettera b, comma 1, dell'articolo 13.2.2 del Disciplinare di Gara. In particolare si chiede di confermare che non debbano essere indicate le stime economiche degli incentivi ottenibili.

#### **RISPOSTA 96**

La clausola citata è conseguente alle previsioni dell'art. 34 del codice degli appalti che rende obbligatoria l'applicazione dei CAM e, nella fattispecie, dei CAM "SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI - servizio di illuminazione e forza motrice -servizio di riscaldamento/raffrescamento".

Riguardo agli interventi obbligatori, di cui trattasi, la quotazione economica è prevista quale componente del canone (Qi) e soggetta a sconto. L'entità degli incentivi possibili non risulta di per sé indicativa dello sconto offerto dal concorrente nell'offerta economica e quindi non risulta lesiva del principio di segretezza di questa.

Pertanto è ammissibile la stima degli eventuali incentivi ottenibili in sede di presentazione del progetto preliminare. Peraltro tale elemento non consente di effettuare valutazioni relative alla quantificazione della Qi in sede di offerta economica.

#### **DOMANDA 97**

Qualora si confermi che non debbano essere indicate le stime economiche degli incentivi ottenibili con le opere previste per gli interventi obbligatori si chiede di precisare quali contenuti si debbano prevedere relativamente alla voce "stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti", indicata tra i contenuti minimi delle relazioni per gli ammodernamenti obbligatori, previsti dall'articolo 13.2.2.6 (criterio 6).

**RISPOSTA 97**

Si veda la precedente risposta 96.

**DOMANDA 98**

Si chiede di confermare che negli allegati alle relazioni degli ammodernamenti obbligatori, previste dall'articolo 13.2.2.6 (criterio 6), sia possibile utilizzare il formato A3, fermo restando che 1 foglio A3 equivale a 2 fogli A4.

**RISPOSTA 98**

Si conferma.

**DOMANDA 99**

Si chiede di confermare quanto segue. Lo sconto percentuale "SMP" da offrire in gara ai sensi del DG art 15.3.3 e di cui all'art. 11.2.1 e 3 del CSA, è da intendersi applicabile alla somma delle sole componenti Cmem (art. 6 TIVG) e CCR (art. 6bis TIVG) di cui alle condizioni economiche riservate agli utenti del Servizio di tutela, art. 5.1 della delibera 64/09 (TIVG) della ARERA, con l'esplicita esclusione dal calcolo dello sconto delle componenti QVD fissa e variabile (art. 7 TIVG, poste pari a zero, come da art. 11.2.2 del CSA), QT<sub>i</sub> (art. 8.1 TIVG), GRAD (art. 8bis.1 TIVG), Cpr (art. 8bis.2 TIVG), le componenti della distribuzione e della misura (art. 10 TIVG), gli oneri aggiuntivi (art. 11 TIVG), le accise e le addizionali regionali relative agli usi dichiarati.

**RISPOSTA 99**

Si conferma.

**DOMANDA 100**

All'art 11.5.5 del CSA si afferma che "QS<sub>Leg</sub> viene definita sulla base dell'estensione della struttura e della tipologia di attività svolta." Si chiede di chiarire che cosa si intenda con "tipologia di attività svolta" e come questo si ripercuota sul corrispettivo.

**RISPOSTA 100**

Il comma riportato è stato inserito con scopo illustrativo, ma non ha alcuna ripercussione sul corrispettivo che è collegato alla superficie delle SSL.

**DOMANDA 101**

In riferimento all'art. 11.1.5 a pag. 58 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che all'interno dell'articolo è presente un refuso e che la corretta formulazione dell'articolo è la seguente: "I corrispettivi

contrattuali, sopra indicati, s'intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai commi 1, 2 e 4 per la fornitura di energia elettrica."

**RISPOSTA 101**

Si conferma. Verrà integrata una correzione.

**DOMANDA 102**

In riferimento all'art. 11.2.8 a pag. 59 del Capitolato Speciale, si chiede di confermare che è presente un refuso nel riferimento alla materia prima energia elettrica e che la formulazione corretta dell'ultima frase dell'articolo è la seguente: "Nell'eventualità in cui, nel corso del contratto, cessasse la pubblicazione delle componenti sopra menzionante le parti concorderanno una nuova metodologia di aggiornamento del prezzo del gas naturale, prendendo a riferimento le nuove tariffe afferenti al mercato di ultima istanza opportunamente scontate per ottenere un allineamento alle condizioni economiche aggiudicate a seguito della presente procedura."

**RISPOSTA 102**

Si conferma. Verrà integrata una correzione.

**DOMANDA 103**

In merito ai valori di energia elettrica riportati in allegato 4. Si chiede di confermare che tali valori sono i quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete del distributore locale. Per avere un quadro energetico e ambientale complessivo delle strutture, si chiede di conoscere il quantitativo di energia elettrica prodotto "in loco" mediante cogeneratori e/o altri impianti di produzione energia elettrica.

**RISPOSTA 103**

Si conferma.

Come richiesto, inoltre, si informa che per l'anno 2016, sono stati prodotti attraverso la co/trigenerazione i seguenti quantitativi di energia elettrica espressi in MWh:

- ASL1, Ospedale di Imperia: 2.023
- ASL2, Ospedale S. Paolo: 4.757
- ASL3, Villa Scassi: 1.916
- EOOG: 7.992
- SM: 22.583
- IGG: 6.336

**DOMANDA 104**

Si chiede di conoscere se gli impianti di co/trigenerazione già presenti abbiano ricevuto il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), la data di avvio di tali pratiche e i conseguenti dati di consumo/produzione. Si chiede parimenti quanto valgono e come verranno gestiti gli eventuali incentivi riconosciuti sugli impianti di cogenerazione già presenti.

**RISPOSTA 104**

Si conferma la qualificazione CAR. Gli eventuali incentivi derivanti da impianti già realizzati (in fase realizzativa) al momento dell'aggiudicazione della presente gara andranno a vantaggio delle SSL, la gestione degli impianti in modo compatibile con il mantenimento di tale qualificazione sarà a carico dell'aggiudicatario sulla base delle regole stabilite negli atti di gara.

**DOMANDA 105**

Con riferimento ai consumi di metano riportati in allegato 4, ai fini della corretta valorizzazione economica di tutte le componenti, si chiede di suddividere gli stessi in base alla destinazione: centrale termica, co/trigeneratore, altri usi.

**RISPOSTA 105**

I consumi sono stati indicati con il migliore dettaglio disponibile per la committenza.

**DOMANDA 106**

Vista la complessità e la mole della documentazione di gara, visto l'elevato numero di quesiti posti, visto l'alto numero di siti oggetto dell'appalto e il protrarsi dei sopralluoghi (alcuni sopralluoghi obbligatori richiesti via PEC il 28 gennaio sono stati fissati per il 13 marzo, altri sopralluoghi facoltativi richiesti il 12 febbraio sono stati fissati il 19 marzo), al fine di poter predisporre un progetto caratterizzato da elevata concretezza, rispondente alle effettive necessità delle strutture e in linea con le elevate attese della gara, si chiede a codesta rispettabile stazione appaltante di poter avere una proroga di almeno 60 giorni per la consegna delle offerte.

**RISPOSTA 106**

In considerazione di questa ed altre osservazioni, i documenti di gara verranno lievemente revisionati e ripubblicati, concedendo una proroga del termine per la presentazione delle offerte.

**DOMANDA 107**

Si richiede il seguente chiarimento: al paragrafo 11.2 Fornitura di gas naturale del capitolato tecnico viene specificato che "La componente materia prima è da intendersi corrispondente alla somma delle componenti Cmem e CCR, relative all'approvvigionamento del gas naturale e ai relativi costi delle attività connesse al netto dello sconto percentuale SMP offerto in gara. Tali componenti sono definite da ARERA e

periodicamente aggiornate.”

Si chiede di specificare, nell’eventualità in cui, nel corso del contratto, cessasse la pubblicazione delle componenti sopra menzionante, la nuova metodologia di aggiornamento del prezzo del gas naturale che verrà presa come riferimento per ottenere un allineamento alle condizioni economiche aggiudicate a seguito della presente procedura.

#### **RISPOSTA 107**

Si invita a fare riferimento alle indicazioni dello stesso CS, art. 11.2 c. 8.

#### **DOMANDA 108**

Requisiti di ammissione e SOA e possibilità di partecipazione alla gara, in difetto dei medesimi, dichiarando di voler ricorrere al sub-appalto.

L’art. 7.1, a punto 4, del disciplinare di gara stabilisce quali requisiti di partecipazione il possesso delle attestazioni SOA, in particolare nelle categorie OG 11 e OS 30 sotto indicate e al contempo al punto 5, consente di partecipare in loro difetto ricorrendo al subappalto.

Il disciplinare, al par. 4, impone, quindi, per la partecipazione alla gara il possesso della SOA in cat. OG 11, class. III, VI; o V, o in cat. OS 30, class. III, III bis e IV a seconda dei lotti e, tuttavia, stabilisce contestualmente, come appena trascritto, al par. 5, che: (vedasi paragrafo 5)...(omissis)

Il divieto di subappalto integrale delle opere in categoria OG 11 e OS 30.

Le categorie OG 11 e OS 30, tuttavia, sono categorie superspecialistiche, come individuate con

DM 248/2016.

È a tutti noto, in relazione a tali categorie, che l’art. 105, comma 5, del codice stabilisce che: “Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”. L’art. 89, comma 11, a sua volta stabilisce che “11. Non È ammesso l’avalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, [oltre ai lavori prevalenti,] opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, È definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati”. Specularmente, il DM 248/2016, all’art. 1, comma 2, stabilisce che “2. Ai sensi dell’articolo 89,

comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le quali non È ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.

**Quesito.**

In relazione all’art. 7.1, par. 4 e 5, del disciplinare di gara, si chiede di rettificare il par. 5 del disciplinare precisando (in luogo della ammessa possibilità di partecipazione “in difetto del presente requisito”), che: <<In ragione del disposto dell’art. 105, comma 5 del codice, non è consentita la partecipazione ai concorrenti che non dimostrino il possesso dei requisiti SOA nelle Cat. OG11 e OS 30, laddove richieste; per le sole rimanenti categorie SOA non sussumibili fra quelle previste dal DM 248/2016, resta salva la facoltà di partecipazione in difetto dei soli predetti requisiti SOA, nel caso il concorrente intenda affidare gli interventi in sub.... appalto>>.

Atteso infine che la risposta al presente chiarimento impone una modifica del disciplinare che impatta sui requisiti di partecipazione, introducendone una disciplina maggiormente restrittiva, si chiede, contestualmente alla rettifica, di procedere ad una ripubblicazione del bando o comunque alla sua rettifica, con integrale riapertura dei termini di partecipazione.

É ciò in quanto, come noto, con i chiarimenti non è possibile modificare la lex specialis di gara.

**RISPOSTA 108**

Il disciplinare viene adeguato.

**DOMANDA 109**

Quesito. Sulla clausola di revisione del prezzo dell’Energia elettrica

**2.1) Premessa.**

a) La gara in oggetto, estesa alla totalità delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, suddivisa in sei lotti e con il limite di aggiudicazione di massimi tre lotti (come noto i primi tre lotti sono di ingente, omogeneo valore pari, quanto al lotto maggiore ad, a oltre 200 milioni di euro a ca 150 milioni, ciascuno dei due maggiori residui) ha una durata significativamente lunga, pari a 10 anni, ed include, oltre all’esecuzione dei lavori ed alla gestione di servizi di manutenzione e gestione, l’affidamento, per pari durata di anni 10, della fornitura di gas, di energia elettrica, o di gasolio.

In considerazione dell’oggetto della fornitura e della durata decennale del contratto, il capitolato speciale, agli art. 11.1, 11.2 e 11.3, disciplina gli elementi “variabili” o “revisionabili” o “modificabili” dei prezzi offerti (gas, e.e., gasolio).



L'art. 72 della direttiva 2014/24/UE stabilisce come noto: "Modifica dei contratti lungo il periodo di validità: 1. I contratti possono essere modificati... nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.... Tali clausole fissano la portata e la natura di tali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere apportate.

Specularmente, l'art. 106, comma 1, lett.a) del d.vo n. 50/2006, stabilisce che "1.... I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti".

b) L'art. 11 del CSA, dopo aver chiarito, che il prezzo dell'energia elettrica sarà formulato come PUN più Spread, in calce alla lettera a) del relativo primo stabilisce (omissis)

Siffatta modalità di revisionare il prezzo, domandata ad un nuovo concordamento delle parti avente riguardo ad una nuova metodologia di aggiornamento del prezzo, metodologia originariamente non prevista, per quanto la clausola inviti a tenere come "riferimento" "le nuove tariffe afferenti al mercato della salvaguardia"... non ha certamente i caratteri di "chiarezza, precisione, inequivocabilità" imposte dalla normativa eurounitaria e nazionale di recepimento. Ciò del resto è comprovato già dalla sola piana considerazione che la clausola revisionale è rimessa a nuova volontà delle parti; il che per ciò solo, ne esclude il carattere di chiarezza, precisione ed inequivocabilità.

#### **Quesito.**

i) Si chiede pertanto, anche nella prospettiva di far maturare in capo allo scrivente concorrente un duraturo affidamento sulla clausola del capitolato appena trascritta, oltre della garanzia del rispetto dei principi di effettiva concorrenza e par condicio, di chiarire la compatibilità della predetta clausola di capitolato con le norme della direttiva e del codice sopra trascritte.

ii) Non sussistendo, anche a valle del richiesto approfondimento, tale compatibilità (compatibilità che, per quanto sopra, sembra francamente improspettibile) si chiede di modificare il capitolato speciale d'appalto, individuando una modalità di revisione, che si traduca a priori in clausole, stabilite dal capitolato *chiare, precise e inequivocabili* e soprattutto che non richiedano di essere individuate e negoziate dalle parti in corso di esecuzione del contratto, mediante nuove, indeterminate e diverse manifestazione di volontà contrattuali.

#### **RISPOSTA 109**

Il criterio revisionale è chiaro e precisamente determinato.

La clausola citata ha proprio lo scopo di evitare l'indeterminatezza della tariffa, nel caso (contemplato per scrupolo) in cui si verificassero eventi non dipendenti dalla committenza né dall'aggiudicatario che dovessero rendere inapplicabile il meccanismo revisionale previsto in contratto, per il venire meno, in futuro, dei parametri obiettivi ai quali il meccanismo stesso è ancorato.

La clausola è quindi rivolta a mantenere inalterato il profilo di sconto formulato in sede di offerta (e quindi l'equilibrio economico individuato dall'aggiudicatario in sede di offerta), anche nel caso in cui si debba procedere a revisione in sopravvenuta carenza dei parametri obiettivi a tal fine contrattualizzati.

Ad ogni modo, per maggiore chiarezza si integra il capitolato speciale con menzione esplicita della possibilità per l'aggiudicatario di richiedere la determinazione giudiziale della revisione, sulla base delle previsioni contrattuali, in caso di mancato accordo fra le parti.

#### **DOMANDA 110**

III° Quesito. Sull'offerta prezzo del gas naturale

Sempre il capitolato, all'art. 11.1 lett. b) stabilisce (omissis)

#### **Quesito**

A questo riguardo si, si chiede, altresì, di chiarire:

- come lo spread in maggiorazione, previsto nella clausola appena trascritta, sia compatibile con il vincolo della presentazione di offerte in ribasso sulla base di gara e sulla comparabilità delle medesime offerte (con spread negativo e/o positivo) nella prospettiva dell'evoluzione decennale dell'esecuzione del contratto;
- se in fase di esecuzione del contratto debba altresì essere garantito il rispetto il prezzo delle forniture di gas naturale aggiudicate dal Consip per segmenti di mercato, anche territorialmente omogenei in accordo a quanto stabilito nei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 giugno 2016 (n 173 in GU del 26.7.2016) e del 28 novembre 2017 (n.17 in GU del 22.1.2018); precisamente si chiede di chiarire se, in corso di esecuzione del contratto i prezzi praticati dall'aggiudicatario possano o meno superare quelli di aggiudicazione nelle corrispondenti convenzioni Consip, per fornitura energia elettrica e gas naturale e ciò tenendo conto del disposto dei rammentati DM e delle norme nei medesimi richiamati.

#### **RISPOSTA 110**

Con riferimento al primo punto il ribasso è garantito dal fatto che lo spread offerto non può essere maggiore di quello individuato dall'acquirente unico in esito alle procedure per l'individuazione del fornitore di Salvaguardia.

Con riferimento al secondo punto, la gara non prevede la mera fornitura di vettori energetici pertanto non è previsto il confronto citato.

#### **DOMANDA 111**

##### **Quesito) Sulla clausola di revisione del prezzo del gas**

Considerazioni e quesiti analoghi a quelli formulati al precedente quesito 2.2, si pongono anche per la clausola di revisione del prezzo del gas naturale; clausola inserita nell'art. 11. 2 del CSA e che per comodità si trascrive: (omissis)

4.1) Si reitera quindi anche con riguardo alla clausola di revisione del prezzo del GAS il quesito posto al punto 2.2, in relazione alla clausola di revisione del prezzo della E:E:

4.2) In relazione alla clausola di revisione del prezzo del gas sopra trascritta, si chiede anche ed aggiuntivamente, di chiarire il senso di revisionare il prezzo del gas "prendendo a riferimento il mercato di ultima istanza" "dell'energia elettrica" come stabilito nella clausola sopra trascritta.

#### **RISPOSTA 111**

Quanto al primo aspetto, si veda la risposta al precedente quesito 110, sostanzialmente identico, relativo all'energia elettrica.

Quanto al secondo aspetto si tratta di un refuso che è stato corretto.

#### **DOMANDA 112**

##### **Quesito. In relazione all'aggiornamento del prezzo del gasolio,**

In relazione all'aggiornamento del prezzo del gasolio, il capitolato speciale stabilisce all'art. 11.3 che: (omissis):

Avuto riguardo alla considerazione che la gara ha estensione regionale e che taluni lotti coincidono con l'area territoriale delle provincie di La Spezia, Savona ed Imperia, in cui hanno sede distinte ed autonome CCIAA, si chiede di chiarire le ragioni del riferimento alla sola CCIAA di Genova, anche per le forniture indirizzate ad Enti od Ospedali aventi sede nella circoscrizione di altra CCIAA.

#### **RISPOSTA 112**

Si è trattato di una ipotesi semplificativa vista la modestissima portata economica.

#### **DOMANDA 113**

Si chiede di confermare che i soggetti indicati nella Terna di sub-appaltatori debbano inserire nella documentazione di offerta i seguenti documenti:

- a. CCIAA
- b. ISO 9001
- c. ISO 14001
- d. SOA.

**RISPOSTA 113**

La documentazione da fornire per i subappaltatori è costituita da DGUE che contiene l'autodichiarazione di tali requisiti.

**DOMANDA 114**

Il modello DGUE allegato alla documentazione di gara, alla pag. 4, è barrato per la parte riguardante l'attestazione soa, si chiede conferma che il possesso dell'attestazione SOA debba essere indicato solo alla pag. 19 nel DGUE?

**RISPOSTA 114**

Si conferma.

La parte indicata è stata barrata perché non si tratta di una gara di lavori pertanto si conferma che non deve essere compilata.

**DOMANDA 115**

Sempre nel DUGE alla pag. 19 le abilitazioni professionali contengono un errore, pertanto dovrà essere modificato per la lettera **d)**: impianti idrosanitari e per la lettera **e)**: impianti gas anziché come erroneamente indicato **lettera a)**

**RISPOSTA 115**

Si conferma. Ad ogni buon fine è stata introdotta una correzione.

**DOMANDA 116**

Si chiede di chiarire se le abilitazioni professionali previste dal d.m. 37/08 e richieste dal disciplinare devono essere possedute totalmente oltre che dall'operatore economico, anche dai subappaltatori indicati nella terna nel caso del subappalto per la parte servizi?

**RISPOSTA 116**

I subappaltatori devono possedere i requisiti necessari per svolgere le prestazioni subappaltate ai sensi dell'art. 105.4.b del codice.

**DOMANDA 117**

La tabella prevista nel DGUE e relativa alle forniture principali di cui occorre dichiarare il possesso è differente da quanto richiesto all'art. 7.3.1 del disciplinare (e dalla declinazione dei requisiti ivi stabiliti). Si chiede, pertanto, se È possibile allegare al DGUE una dichiarazione integrativa, meglio dettagliata, in aderenza a quanto richiesto e descritto nel disciplinare di gara?

**RISPOSTA 117**

Non si rilevano le difformità descritte, comunque nulla osta, stante anche le dimensioni fisiche del foglio, a fare riferimento ad un allegato.

IL DIRIGENTE RUP

(dott. Luigi Moreno Costa)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*